



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Deliberazione n. 5

Seduta del 18 Marzo 2024

Componenti	Ente rappresentato	Quota partecipazione e % riparto oneri finanziari	P	A
dott. Paolino D'Anna (delegato del Sindaco metropolitano)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
on. dott. Michele Zuin (delegato del Sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
dott. Mauro Antelao (Sindaco)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il dott. Paolino D'Anna, delegato dal Sindaco metropolitano per la Città metropolitana di Venezia,

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'arch. Adriano Volpe, dirigente dell'Area Mobilità, Servizio Trasporti ed autoparco della Città metropolitana di Venezia, responsabile dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo

Oggetto: Riapprovazione della Relazione di affidamento (RDA) relativa all'affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio pubblico di TPL della rete di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di collegamento tra Venezia ed i comuni del bellunese e del trentino, a seguito delle osservazioni da parte dell'Autorità di regolazione trasporti e della Sentenza del TAR Veneto n. 1944/2023,



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**pubblicata il 20/12/2023, e proroga del contratto di servizio con l'attuale gestore,
Brusutti S.r.l., nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento.**

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'ufficio periferico presso la Città metropolitana di Venezia

Premesso che:

- i. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'Ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- ii. in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- iii. la Regione ha riconosciuto, con la D.G.R. n. 2333 del 16/12/2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia, quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale di Venezia, operativo dalla data di insediamento della prima Assemblea del 7/04/2014;
- iv. con deliberazione n. 1 del 7/04/2014 dell'Assemblea dell'Ente di Governo è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso.

Considerato che la Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di Governo del TPL stabilisce:

- i. all'art. 6, che *“Sono organi dell'Ente di governo l'Assemblea e l'ufficio comune. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati.”*, e proseguendo che *“l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.”*;
- ii. all'art. 8, che:



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- a. *l'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di Governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici;*
 - b. *la partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano;*
 - c. *l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano;*
- iii. all'art. 9, che *“L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali”* ed inoltre, al secondo e terzo comma, distingue le competenze degli uffici periferici e dell'ufficio centrale, stabilendo che le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dagli uffici periferici *“qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete”*, sono esercitate dall'ufficio centrale *“qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi”*.

Atteso che:

- i. i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano tra Venezia ed il bellunese e gli interregionali tra Venezia e Trentino di competenza della Città metropolitana di Venezia in corso alla data di entrata in vigore della L.R. n. 25/1998 sono stati affidati direttamente, in regime di concessione, a Brusutti s.r.l., con la stipula del contratto di servizio prot. C.m. 15905 del 16/03/2001, con scadenza il 31/12/2003, e successivamente è stato di volta in volta prorogato in esecuzione di provvedimenti legislativi nazionali, l'ultimo dei quali è costituito dall'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2014, che ha consentito la proroga degli affidamenti in essere fino al 31/12/2014;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha avviato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto extraurbano, adottando con deliberazione n. 5 del 16/06/2014 dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL, la relazione per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale e per i servizi tra Venezia ed i comuni del bellunese e del Trentino, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, onde dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento del servizio di



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

trasporto pubblico prescelta e definire gli obblighi di servizio pubblico indicando le relative compensazioni economiche;

- iii. l'Assemblea dell'Ente di governo del TPL, con deliberazione n. 11 del 15/12/2014, ha stabilito di affidare nuovamente a Brusutti S.r.l. la gestione, in regime di concessione, dei suddetti servizi automobilistici di trasporto pubblico locale extraurbano;
- iv. l'ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL, presso la Città metropolitana di Venezia, ha successivamente stipulato il contratto di servizio con Brusutti S.r.l. il 05/08/2015, prot. C.m. 29959/2015, successivamente prorogato, ai sensi del Reg. CE n. 1370/2007, con deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n. 3 del 27/11/2019 e n. 7 del 21/06/2022;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n. 8 del 31/03/2023, con cui l'Assemblea dell'Ente di governo del TPL ha decretato di:

- i. avviare il procedimento di affidamento, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale extraurbano tra Venezia ed il bellunese e gli interregionali tra Venezia e Trentino;
- ii. approvare la relazione di affidamento, redatta ai sensi del d.lgs. n. 201/2022 e i suoi allegati (PEFs, Relazione al PEFs e Schema di Contratto di Servizio) necessari ad avviare la gara;
- iii. prorogare ulteriormente il contratto di servizio con l'attuale gestore, Brusutti s.r.l., sino al 31/03/2024, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento;

Dato atto che:

- i. con nota pec prot. C.m. 38571 del 05/06/2023, la Città metropolitana di Venezia ha trasmesso la suddetta Relazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 201/2022, art. 31, dalla Delibera ART n. 154/2019, Allegato A, Misura 2, comma 2, e dal Comunicato del Presidente ANAC del 22 febbraio 2023;
- ii. l'ART, nell'ambito dell'attività istruttoria, ha espresso alcune osservazioni e richiesto una serie di integrazioni assunte al protocollo della Città metropolitana di Venezia con:
 - n. 44587 del 27/06/2023
 - n. 59188 del 04/09/2023
 - n. 64459 del 25/09/2023

a cui la stessa ha risposto con note pec prot. C.m.:

- n. 51576 del 25/07/2023
- n. 62836 del 19/09/2023
- n. 68929 del 10/10/2023;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Considerato che Brusutti s.r.l. ha promosso ricorso avanti al TAR Veneto, unitamente alla proposizione di successivi motivi aggiunti avverso la decisione dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 8/2023 di procedere con procedura aperta per l'affidamento del servizio pubblico in oggetto, anziché mediante affidamento diretto e contestando, inoltre, sotto vari profili, la relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, approvata con la suddetta delibera;

Rilevato che:

- la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 25/10/2023 e decisa con sentenza del TAR Veneto n. 1944 del 20/12/2023 con la quale il TAR ha ritenuto non fondati i motivi dedotti dalla società Brusutti avverso la scelta assunta dall'Assemblea dell'Ente di governo di affidare il servizio con procedura ad evidenza pubblica, riconoscendo invece fondate le **censure di incompletezza** dei documenti allegati alla delibera n. 8/2023 rispetto a quanto richiesto sul punto da ART;
- il TAR ha dato atto che la stessa Amministrazione era in attesa della conclusione del procedimento avanti ad ART, e che la stessa aveva manifestato la disponibilità ad adeguarsi alle eventuali ulteriori indicazioni della stessa Autorità;

Riscontrato che:

- i. l'ART ha trasmesso l'esito dell'istruttoria alla Città metropolitana di Venezia, inviata con nota pec acquisita al prot. C.m. 79876 del 24/11/2023 con la quale è stato richiesto di apportare alcune modifiche/integrazioni riguardanti:
 - **il trasferimento del personale del gestore uscente;**
 - **il piano di accesso al dato (PAD);**
 - **il contratto di servizio**, ed in particolare, specifiche integrazioni relative a:
 - adeguati indicatori di monitoraggio degli aspetti qualitativi (CMQ) e degli obiettivi di efficacia ed efficienza);
 - specifici **obblighi di trasparenza in capo all'impresa affidataria;**
 - **sistema di penali** in caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali per responsabilità riconducibili all'impresa affidataria;
- ii. l'ART ha inoltre specificato che, ai sensi della Misura 14, punto 3 della Delibera n. 154/2019, la Città metropolitana di Venezia deve rendere noto, nella documentazione di gara, solo il corrispettivo risultante dal PEFs, senza pubblicare i relativi schemi.

Rilevato che l'Amministrazione, al fine di adeguarsi alle osservazioni dell'ART, comunicate con la succitata nota, ha provveduto a:

- i. **trasferimento del personale del gestore uscente:** a seguito di un incontro tenuto con l'azienda Brusutti s.r.l. e con i sindacati (verbale prot. C.m. 67461 del 04/10/2023), ha richiesto al personale dipendente, per mezzo dei sindacati stessi (nota prot. C.m. 4548 del 24/01/2024), formali dichiarazioni in merito all'eventuale disponibilità al trasferimento, al fine di quantificare i conseguenti costi per la futura impresa affidataria (retribuzione, TFR,



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- etc.). Allo scadere dei termini concessi, nessun dipendente ha manifestato la disponibilità al trasferimento. Di conseguenza, si ritiene di aver ottemperato ad ogni dettame normativo e regolatorio a tutela dell'occupazione (cd. clausola sociale);
- ii. **piano di accesso al dato (PAD)**: ha redatto uno schema di PAD e, con note pec prot. C.m. 13313 e 13320 del 26/02/2024, ha richiesto alle aziende di trasporto operanti in Veneto e alle principali associazioni dei consumatori (in rappresentanza degli utenti) di presentare osservazioni in merito. Le osservazioni pervenute contribuiranno alla stesura definitiva del Piano che verrà allegato al Contratto di Servizio in sede di gara;
 - iii. **integrazioni nel contratto di servizio**: ha modificato lo schema di contratto di servizio, integrando e modificando i contenuti con quanto richiesto dall'ART:
 - a. **adeguati indicatori di monitoraggio** degli aspetti qualitativi (CMQ) e degli obiettivi di efficacia ed efficienza) sono stati definiti negli articoli e allegati corrispondenti (art. 18 e 27 del CdS). Inoltre, per il generale monitoraggio del servizio, è stato riservato un apposito articolo e uno specifico allegato (art. 30 del Cds – Allegato “Sistema di monitoraggio”);
 - b. specifici **obblighi di trasparenza in capo all'impresa affidataria** sono stati definiti in un apposito articolo e in uno specifico allegato (art. 38 del Cds – Allegato “Piano di Accesso al Dato”);
 - c. è stato revisionato l'intero contratto di servizio e i suoi allegati, inserendo la descrizione del **sistema di penali** nell'articolo corrispondente (art. 31 del CdS);

Dato atto che, al fine di ottemperare alle **disposizioni della Sentenza TAR n. 1944/2023**, la Città metropolitana di Venezia ha provveduto:

- i. a modificare la relazione di affidamento e i suoi allegati approvati con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n. 8/2023, integrandola con le osservazioni di ART di cui sopra e adeguandoli con i contenuti riportati nelle Definizioni (lettera z) dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019;
- ii. a richiedere, con nota pec. n. 82305/2023, al Comune di Venezia - Ufficio Centrale dell'Ente di Governo nell'annualità 2023 - di stralciare, dalla deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n. 8/2023, gli schemi di PEF simulato, lasciando in evidenza il solo corrispettivo chilometrico;

Ritenuto pertanto di:

- i. procedere con gli atti conseguenti necessari alla predisposizione della procedura a evidenza pubblica, come già definito nella deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL n.8/2023;
- ii. pubblicare sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Venezia la versione definitiva della Relazione di Affidamento (epurata della parte relativa al PEFs), dandone opportuno riscontro all'ART, come richiesto dalla stessa con nota pec prot. C.m. 79876/2023;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Considerato che:

- i. la proroga del contratto di servizio con Brusutti s.r.l. ha scadenza 31.03.2024;
- ii. allo scopo di ottemperare a quanto stabilito sia dalla sentenza TAR, sia dalle osservazioni prodotte da ART, come richiamato nelle presenti premesse, non è stato possibile procedere con l'indizione della procedura di affidamento del servizio nei tempi inizialmente previsti;
- iii. è necessario, inoltre, garantire agli operatori economici che parteciperanno alla gara un congruo anticipo al fine di organizzarsi con la predisposizione dell'offerta tecnica ed economica;

Dato inoltre atto che è obbligatorio garantire l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, la cui interruzione o turbamento della regolarità è punibile ai sensi degli artt. 331 e 340 del c.p.

Ritenuto, inoltre, nelle more dell'espletamento della procedura di cui sopra, al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico, di procedere alla proroga del contratto di servizio dal 01.04.2024 al 31.03.2025, per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano tra Venezia ed il bellunese e gli interregionali tra Venezia e Trentino, sottoscritto tra l'ufficio periferico della Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia) dell'Ente di Governo e Brusutti s.r.l. in data 05.08.2015 con Repertorio n. 9959, poi prorogato dal 01.01.2020 sino al 30.06.2022, giusto atto aggiuntivo del 24.04.2020 con prot. n. 21277, poi prorogato dal 01.07.2022 sino al 31.03.2023, giusto atto aggiuntivo del 21.07.2022 prot. n. 42392 ed infine prorogato da 01.04.2023 al 31.03.2024, giusto atto aggiuntivo del 29.05.2023 prot. n. 65612;

Visti:

- il Regolamento CE n. 1370/2007;
- il D.lgs. n. 422/1997;
- la Legge Regionale n. 25/1998;
- la Legge 99/2009;
- la Legge 102/2009;
- il D.L. n. 138/2011 convertito con L. n. 148/2011;
- il D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 50/2017;
- il D.M. n. 157/2018;
- la Deliberazione ART n. 49/2015;
- la Deliberazione ART n. 154/2019;
- l'art 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- D.lgs. n. 201/2022

DELIBERA

1. di riapprovare, a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 1944 del 20/12/2023 e delle osservazioni presentate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la Relazione di affidamento, redatta ai sensi del d.lgs. n.201/2022, art. 14, comma 3 e della Delibera ART n. 154/2019, Allegato A, Misura 2, comma 2 ed i suoi allegati:
 - a. Relazione al PEFs e PEFs (che non verranno pubblicati per ottemperare a quanto richiesto dall’ART e dalla sentenza del TAR Veneto)
 - b. Schema di Contratto di servizio e relativi allegati:
 - Matrice dei rischi
 - Obiettivi di Efficacia ed Efficienza
 - Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato
 - Regolamentazione delle Indagini sulla domanda
 - Sistema di Monitoraggio
 - Condizioni minime di qualità
 - Piano di accesso al dato
2. di dare mandato, conseguentemente all’approvazione della documentazione aggiornata in allegato alla presente, secondo quanto specificato in premessa, all’ufficio periferico dell’Ente di governo istituito presso la Città metropolitana di Venezia di provvedere allo svolgimento della gara, alla scelta dell’operatore economico secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed alla successiva stipula del contratto di servizio con l’aggiudicatario;
3. di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra, al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico, il servizio dal 01.04.2024 al 31.03.2025;
4. di dare mandato all’ufficio periferico dell’Ente di governo istituito presso la Città metropolitana di Venezia di provvedere all’ulteriore aggiornamento ulteriore del preavviso di informazione sulla GUCE relativamente ai dati derivati da quanto con il presente atto deliberato, in merito alla proroga all’attuale gestore;
5. di autorizzare il responsabile dell’ufficio periferico dell’Ente di governo istituito presso la Città metropolitana di Venezia di definire e stipulare l’atto integrativo al contratto di servizio attualmente in vigore con l’attuale gestore in merito alla proroga tecnica di cui al precedente punto 3;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

6. di dare mandato all'ufficio periferico dell'Ente di governo istituito presso la Città metropolitana di Venezia di provvedere a pubblicare sul sito web istituzionale la versione definitiva della Relazione di Affidamento (epurata della parte relativa al PEFs), dandone opportuno riscontro all'ART, come richiesto dalla stessa con nota prot. C.m. 79876/2023.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia in data 26.03.2024 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli Enti convenzionati.

Il Responsabile dell'Ufficio Centrale
arch. Adriano Volpe
sottoscritto digitalmente

Relazione ai sensi del d.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, art. 14 comma 3 e della Delibera ART n. 154/2019, Allegato A, Misura 2, comma 2

Titolo 1 – Oggetto del Documento

L'articolo 14 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, tenuto anche conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi, dispone che l'Ente Affidante, nell'ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio a un singolo operatore o ad un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio medesimo mediante una delle modalità di gestione indicate al comma 1 dello stesso articolo e al comma 2 del successivo articolo 32. La norma consente la modalità di affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione Europea.

L'articolo 14, comma 2, del citato Decreto Legislativo, prevede poi che: “ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”.

Il comma 3 del medesimo articolo 14 dispone altresì che “degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni”.

Oltre alla relazione prevista dal D.lgs. n. 201/2022, l'Ente Affidante si impegna a redigere – ai sensi della Misura 2, comma 2 dell'Allegato A alla Delibera n. 154 del 28 novembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) – un documento in cui si descrivano (*Allegato A, Definizioni, lettera z*):

- gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato);
- i criteri adottati per definire il PEF simulato;
- le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo (in caso di gara)
- eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni.

Come esplicitato dall'ART stessa, è facoltà dell'Ente Affidante redigere congiuntamente le due relazioni.

La presente relazione, quindi, ha lo scopo di fornire un'analisi dell'affidamento del servizio di TPL nella Regione Veneto, oggetto della specifica procedura a evidenza pubblica, evidenziando, tra l'altro, le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto nazionale e da quello comunitario per la forma di affidamento

prescelta, gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, nonché i contenuti di cui alla relazione della delibera ART sopra menzionata.

Titolo 2 – Contesto normativo Nazionale e Comunitario

L'articolo 32 del più volte citato D.lgs. 201/2022 mantiene fermo, in materia di servizio di trasporto pubblico locale, quanto previsto dal diritto dell'Unione Europea e, in particolare, al comma 2 ai fini della scelta delle modalità di gestione di affidamento del servizio, dispone che si tenga anche conto di quelle indicate dalla normativa Europea di settore nei casi e nei limiti dalla stessa previsti.

La normativa europea di settore è costituita dal regolamento CE del 23 ottobre 2007 nr. 1370, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

L'affidamento in oggetto avviene mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 5 Par. 3 che recita: "l'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione."

La regolamentazione delle misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia è stabilita dalla Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita con D.L. 201/2011, con la suddetta delibera n. 154/2019.

Titolo 3 – Obblighi di servizio pubblico

Gli obblighi di servizio pubblico (OSP) rappresentano delle condizioni particolari cui i fornitori del servizio di TPL devono sottostare, al fine di garantire la qualità e la continuità del servizio per gli utenti. Gli OSP possono riguardare vari aspetti del servizio, come la frequenza delle corse, la copertura territoriale, la qualità del servizio, la sicurezza dei passeggeri, l'accessibilità per persone con disabilità e la sostenibilità ambientale.

La normativa europea prevede che gli OSP siano specificati in modo chiaro e preciso nell'ambito della procedura di gara, in modo che tutti i potenziali operatori economici siano in grado di conoscere gli obblighi cui devono sottostare e di presentare un'offerta in linea con tali requisiti.

Nella Regione Veneto gli Obblighi sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 25 del 30 ottobre 1998 recante "Disciplina e organizzazione del Trasporto Pubblico Locale", la quale prevede che i fornitori del servizio di TPL debbano rispettare gli obblighi di Servizio Pubblico previsti dall'Ente Affidante e dalla normativa vigente e, in particolare, l'obbligo di:

- a) effettuare il servizio come previsto dal relativo contratto;
- b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
- c) utilizzare personale qualificato e materiale rotabile idoneo;
- d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
- e) fornire all'Ente Affidante e alla Regione Veneto i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi;
- f) adottare la Carta dei Servizi del settore trasporti.

Il Contratto di Servizio tra l'amministrazione pubblica e il fornitore del servizio, al cui schema si rimanda, definisce le condizioni e le modalità per la gestione del servizio e per il monitoraggio degli obblighi di servizio pubblico. Il Contratto di Servizio può prevedere anche compensazioni economiche per il fornitore

del servizio, che devono essere calcolate in modo trasparente e non devono comportare sovra compensazioni rispetto ai costi sostenuti dal gestore.

Titolo 4 – Definizione generale dell'affidamento

L'affidamento in oggetto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di collegamento tra Venezia e i Comuni del Bellunese e del Trentino. Il servizio si articola in tre linee:

1. Venezia – Canazei: servizio effettuato per complessivi 272 giorni con una corsa giornaliera (andata e ritorno), oltre ad una corsa supplementare per il periodo estivo (01/07-01/08) con destinazione finale limitata a San Martino di Castrozza
2. Venezia – Caprile (Malga Ciapela): servizio effettuato per complessivi 102 giorni l'anno con una corsa giornaliera (andata e ritorno)
3. Venezia Falcade: servizio limitato al periodo estivo per complessivi 106 giorni l'anno con una corsa giornaliera (andata e ritorno).

Al fine di estendere l'utilità delle linee in affidamento, l'Ente valuta favorevolmente l'inserimento di fermate aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste dagli OSP concretizzati nello schema di contratto di servizio, lungo le tratte in oggetto o nelle immediate adiacenze, in ragione di un collegamento anche con primari snodi e/o infrastrutture di rilevanza nazionale ed internazionale.

Titolo 5 – Modalità di affidamento prescelta

La modalità di affidamento scelta è quella della gara ad evidenza pubblica, ai sensi del regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370, art. 5 par 3 e dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022.

Titolo 6 – Motivazione della scelta della modalità di affidamento

Le motivazioni a sostegno della modalità di affidamento prescelta sono essenzialmente le seguenti:

1. **Motivazioni di carattere normativo:** tenuto conto del regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370, delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, che considerano anche i più recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di tutela della concorrenza, e, più in generale, dei principi fondamentali ricavabili dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamenti di contratti pubblici, l'Ente ritiene di scegliere in via preferenziale, avendone facoltà, la procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 201/2022.
2. **Motivazioni di carattere qualitativo:** stante la ridotta saturazione (o "load factor") del servizio, l'Ente considera positivamente la possibilità, assicurata dalla procedura ad evidenza pubblica, di valutare proposte di interventi comparabili volti a rafforzare la visibilità del servizio in generale e delle tratte che lo compongono in particolare, anche tramite strumenti fisici e digitali tecnologicamente adeguati per l'acquisto dei biglietti e l'accesso al servizio, considerato il concomitante evento internazionale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 che interessa il periodo e la zona territoriale di affidamento;

3. **Motivazioni di carattere economico-finanziario:** come specificamente previsto dal comma 2 del testé citato art. 14, nell'effettuare la scelta di tale modalità di affidamento del servizio si è tenuto conto anche dei risultati della gestione precedente del medesimo servizio. L'attuale gestione, infatti, registra mediamente un risultato economico negativo post compensazioni che non soddisfa la misura regolatoria relativa al margine di utile ragionevole del gestore di cui alla delibera ART 154/2019 che, invece, l'Ente ritiene possa essere assicurata da una apertura del servizio al mercato concorrenziale.

Titolo 7 – Criteri del PEF Simulato

I criteri per la qualificazione e quantificazione dei valori economici e finanziari sono tratti secondo il riferimento al costo standard di cui all'Annesso 5 alla delibera ART 154/2019.

In considerazione della sostanziale invarianza delle tariffe negli ultimi 10 anni di gestione è inoltre previsto nel PEF Simulato un graduale adeguamento tariffario con il fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Per un maggiore dettaglio, si rimanda alla allegata relazione al PEF, Titolo 2 "Metodologia e assumptions".

Titolo 8 – Motivazione all'introduzione dei requisiti aggiuntivi della gara

Non sono previsti requisiti aggiuntivi per la partecipazione alla gara oltre a quelli previsti dalla Misura 19, Allegato A della Delibera ART n. 154/2019.

In particolare, sono previsti:

- **requisiti di ordine generale:** previsti dagli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- **requisiti di idoneità professionale:** iscrizione alla camera di commercio commercio, industria, artigianato e agricoltura e attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC;
- **requisiti di capacità economico finanziaria:** patrimonio netto pari al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara, ovvero euro 43.072,41;
- **requisiti di capacità tecnica e professionale:** esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di indizione della procedura di gara, di contratti analoghi anche a favore di soggetti privati, per un numero di vett*km totale non inferiore a quelli del servizio posto a base di gara, ovvero 156.826,53 vett*km;

Titolo 9 – Compensazioni economiche

Le compensazioni economiche rappresentano il compenso che l'Ente appaltante eroga al fornitore del servizio di TPL per la gestione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della delibera ART n. 154/2019 e della normativa sopra citata. Le compensazioni possono essere previste a titolo di remunerazione o di risarcimento dei costi aggiuntivi sostenuti dal fornitore del servizio per rispettare gli OSP.

Nella Regione Veneto, le compensazioni economiche per i servizi di TPL sono previste dal Contratto di Servizio stipulato tra l'ente appaltante e il fornitore del servizio. Il Contratto di Servizio, al cui schema si rimanda, prevede che le compensazioni siano calcolate in modo trasparente e che non comportino sovra compensazioni rispetto ai costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio per garantire gli OSP.

Il calcolo delle compensazioni economiche tiene conto di vari fattori, come il costo del personale impiegato nel servizio, il costo del carburante e dei mezzi di trasporto, il costo dell'assistenza ai passeggeri con disabilità, il costo della manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture, nonché il numero di passeggeri trasportati.

La compensazione iniziale di gara è stata quantificata all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) Simulato allegato alla presente relazione. Stanti i presupposti di tale documento, viene in esso calcolato un corrispettivo, erogato dall'Ente Affidante, affinché il Gestore Affidatario venga messo nelle condizioni di rispettare gli OSP e di trarne un "utile ragionevole", nella definizione e misura previsti dalla delibera ART 154/2019 e relativo allegato A alla Misura 17.

Il valore attuale delle compensazioni nell'intero periodo del Contratto di Servizio, attualizzate ad un tasso pari al WACC regolatorio, è pari a zero in modo tale da assicurare la condizione di equilibrio richiesta dal richiamato Annesso 5 e l'assenza di sovra compensazioni.

Le compensazioni economiche sono soggette a un monitoraggio costante da parte dell'ente appaltante, al fine di verificare la corretta applicazione del Contratto di Servizio e l'effettiva erogazione del servizio in conformità agli OSP. In caso di mancato rispetto degli OSP, l'ente appaltante può ridurre o revocare le compensazioni economiche previste a favore del fornitore del servizio.

Oltre al succitato corrispettivo previsto dal Contratto di Servizio, per il servizio oggetto di affidamento sono possibili ulteriori contribuzioni previste dal PNRR nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) e relativo DPCM. Tali contribuzioni, previste dall'anno 2024, saranno destinate all'affidatario per l'acquisto di nuovi mezzi e infrastrutture di rifornimento; il valore della contribuzione sarà inoltre definito in funzione della trazione utilizzata (a gasolio, ibrida, a metano, elettrica, a idrogeno) con il fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento.

Titolo 10 – Esiti della procedura di consultazione

Le misure 4 e 21 della delibera ART 154/2019 prevedono un'apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse (gestore uscente, potenziali operatori interessati, viaggiatori e/o associazioni, fornitori di materiale rotabile e altre imprese titolari di beni essenziali/indispensabili).

Trattandosi di un servizio di modeste dimensioni (tre linee) che si rivolge ad un'utenza particolare, prevalentemente composta da turisti e residenti di Venezia Centro Storico, e che quindi non utilizzano frequentemente i servizi di cui in oggetto, la Città metropolitana di Venezia ha ritenuto non necessario coinvolgere altri stakeholders oltre al gestore uscente e alle associazioni sindacali, se non per la redazione del Piano di Accesso al Dato (si veda il Titolo 13).

Con note pec prot. n. 13313 e 13320 del 26/02/2024, infatti, è stato richiesto alle aziende di trasporto operanti in Veneto e alle principali associazioni dei consumatori (in rappresentanza degli utenti) di presentare osservazioni in merito allo Schema di PAD entro 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa.

Le osservazioni pervenute contribuiranno alla stesura definitiva del Piano che verrà allegato al Contratto di Servizio in sede di gara.

Infine, in ottemperanza all'art. 21 del vigente Contratto di servizio in essere, per la predisposizione della documentazione di gara, la Città metropolitana di Venezia ha richiesto al gestore uscente, con nota prot. n. 12292 del 16/02/2023, gli elenchi previsti dal suddetto articolo e qui di seguito riportati:

- a) elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in caso di subentro;
- b) elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
- c) elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'esercizio da trasferire al nuovo affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;
- d) dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario;
- e) beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario,

Il gestore uscente ha espresso, con nota pec. prot. n. 19665 del 20/03/2023, l'indisponibilità a privarsi di qualsiasi mezzo, rete, impianto, proprietà o personale dipendente attualmente adibito ai servizi di TPL.

Titolo 11 – Trasferimento del personale

Al fine di discutere in merito al trasferimento del personale dal gestore uscente al nuovo affidatario (cd clausola sociale), in coerenza con le disposizioni legislative e regolatorie vigenti, con nota prot. n. 65337/2023, la Città metropolitana di Venezia ha convocato il gestore uscente e le principali sigle sindacali rappresentative sul territorio.

L'attuale gestore, in sede del suddetto incontro (verbale prot. n. 67461 del 04/10/2023), ha dichiarato:

- di svolgere un servizio integrato tra servizio TPL, servizi atipici, commerciali e di noleggio con conducente;
- che tutto il personale dell'azienda lavora in tutti i servizi sopra riportati in maniera integrata e flessibile;
- di riservarsi di effettuare un ulteriore approfondimento sull'asserito obbligo di legge;
- che il personale è essenziale all'azienda nel suo complesso quindi non ha individuato nello specifico alcun soggetto da trasferire all'eventuale società subentrante;

L'unico sindacato presente, Sindacato Generale di Base (SGB), ha espresso:

- la preoccupazione che l'intera procedura di affidamento possa avere delle ripercussioni negative sullo stato occupazionale oltre che sull'azienda;
- di condividere le indicazioni dell'azienda, fatta salva la possibilità di trasferimento su base volontaria e con garanzia dell'occupazione in ambito aziendale;

Per tutelare, quindi, quest'ultima possibilità, la Città metropolitana di Venezia ha richiesto al Sindacato, con nota prot. n. 4548 del 24/01/2024, formali dichiarazioni dei dipendenti del GU interessati all'eventuale disponibilità di trasferimento, dando come termine massimo per la trasmissione di suddetta documentazione la data del 31/01/2024.

Allo scadere dei termini, non sono pervenute dichiarazioni. Di conseguenza, si ritiene di aver ottemperato ad ogni dettame normativo e regolatorio a tutela dell'occupazione.

Titolo 12 – Beni strumentali all'effettuazione del servizio

La delibera ART 154/2019, Allegato A, Misura 4, classifica i beni necessari al funzionamento del servizio:

1. **beni essenziali**, quando si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. condivisibilità;
 - b. non sostituibilità;
 - c. non duplicabilità a costi socialmente sostenibili;
 - d. dominanza.
2. **beni indispensabili**, quando si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a. non con divisibilità
 - b. non sostituibilità
 - c. non duplicabilità a costi socialmente sostenibili
3. **beni commerciali**, quindi né essenziali né indispensabili, quando non ricorrono cumulativamente le caratteristiche di cui ai punti sopra riportati e sono reperibili nel mercato o duplicabili a prezzi o costi socialmente sostenibili

L'Ente ha stabilito che, per le caratteristiche dell'affidamento, tutti i beni necessari all'esecuzione del contratto di servizio **sono classificabili come beni commerciali**.

Si riporta di seguito l'elenco dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, attualmente utilizzati dal gestore uscente, ma che non verranno ceduti dallo stesso.

L'elenco è puramente indicativo e fa riferimento al servizio in essere:

a) reti, impianti e infrastrutture

Attualmente, il gestore uscente utilizza:

- 1 fabbricato ad uso ufficio, uso officina e piazzale scoperto ad uso parcheggio il tutto in uso promiscuo con altre attività del gestore uscente;
- 1 unità immobiliare usata per attività inerenti l'operato aziendale e l'uso commerciale (biglietteria);
- 1 unità immobiliare utilizzata per lo svolgimento di attività di front desk (biglietteria connessa al servizio di trasporto integrato di passeggeri e bagagli terrestre, acquedotto e ferroviario) e supporto ai servizi turistici in genere.

Il gestore uscente non ha impianti di fermata di proprietà.

Il gestore uscente non ha impianti fissi di rifornimento/ricarica.

b) materiale rotabile

Il servizio, attualmente viene eseguito, come da relazione accompagnatoria al PEF simulato, con quattro veicoli.

Di questi, il veicolo sotto riportato è stato acquisito dal gestore uscente con finanziamenti pubblici:

- Tipologia del bene:

Modello	Lunghezza	Alimentazione	Classe omologazione	Classe ambientale
TEMSA HD 12	12,27 m	Gasolio	III	VI

- Costo dell'autobus: euro 222.528,00 (con IVA)
- Tipologia del finanziamento: Finanziamento ministeriale decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ripartito dalla Regione del Veneto con le DGR n. 826/2020 e n. 746/2021

- Valore del finanziamento rispetto al valore del bene acquistato: 70% finanziato dal Ministero, 30% finanziato dall'azienda Brusutti s.r.l.

Considerato che il gestore uscente non intende cedere alcun mezzo, si configura il caso di cui al comma 4 della Misura 6 della delibera ART 154/2019 ai sensi del quale “*in caso di mancato trasferimento all'IA, il GU è tenuto a restituire i finanziamenti eventualmente incamerati per le quote di contributo non ammortizzate, limitatamente alla quota imputabile agli anni residui di vita utile, calcolata in modo proporzionale alla durata del vincolo di inalienabilità*”.

In sede di affidamento, in mancanza di accordo tra le parti, si procederà ai sensi di legge.

Essendo considerati beni commerciali, in ottemperanza della Misura 5, comma 2, la Città metropolitana stabilirà in sede di bando di gara un congruo tempo intercorrente tra la data di aggiudicazione del servizio e quella di avvio dello stesso, al fine di consentire l'acquisizione da parte dell'impresa appaltante, ove necessari, del materiale rotabile strumentale allo svolgimento del servizio.

Per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile interessato, si specificano le misure adottate dalla Città metropolitana:

- verrà concesso un arco di tempo di 6 mesi per consentire all'IA di procurarsi i beni strumentali necessari ad effettuare il servizio;
- sono previsti e in atto dei finanziamenti pubblici per il rinnovo del parco mezzi destinati anche al servizio in parola.

Data la dimensione della gara e lo stato dei servizi di TPL non si ritiene di dover attuare ulteriori misure.

c) beni mobili, ivi incluse le banche dati

nessuno.

Titolo 13 – Piano di accesso al dato (PAD)

Il Piano di accesso al dato (PAD) è un documento definito dall'Ente affidante prima della stipula del Contratto di Servizio, attraverso la consultazione dei principali stakeholder, volto ad individuare almeno i seguenti elementi (Allegato A, Definizioni, lettera w), Delibera ART n. 154/2019):

- a) l'insieme dei dati elementari che devono essere nella disponibilità dell'EA;
- b) le modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (*real-time*) e manuale (“a consuntivo”, rendiconto secondo un intervallo temporale definito)
- c) le modalità di accesso al dato da parte di terzi, nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale di cui l'EA si fa garante, favorendo l'”*open access*” in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in *real-time* nonché la via telematica della richiesta del dato;
- d) il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all'EA

Come anticipato nel Titolo 10, in accordo con la Misura 4 dell'Allegato A della delibera n. 154/2019, lo schema di Piano di Accesso al Dato è stato trasmesso ai potenziali portatori di interesse (associazioni di consumatori e degli utenti del servizio e principali aziende di trasporto operanti sul territorio) per ricevere eventuali osservazioni ed effettuare le necessarie correzioni.

Il suddetto Piano, che verrà messo a disposizione in sede di gara, sarà parte integrante del Contratto di Servizio e potrà subire ulteriori variazioni a seguito di aggiudicazione della gara, in accordo con l'offerta dell'impresa che effettuerà il servizio.

Titolo 14 – Aspetti qualitativi del servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto riportato nell'Allegato “Condizioni Minime di Qualità” al Contratto di servizio.

Allegati:

Allegato 1 - PEF SIMULATO

Allegato 2 - RELAZIONE AL PEF SIMULATO

Allegato 3 - SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI

**ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA

COMUNE DI CHIOGGIA

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia

CONTRATTO DI SERVIZIO

per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino, ai sensi dell'art. 5 Par. 3 del regolamento CE 1370/2007 e dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 201/2022.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventitré, il giorno [●] del mese di [●], presso gli uffici della Città Metropolitana di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

AVANTI A ME

[●], autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267,

SONO COMPARSI

da una parte:

- [●] nato a [●], il [●] e domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana di Venezia, - il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città Metropolitana di Venezia, nel seguito indicato come “Ente affidante” o più semplicemente “Ente”.

dall'altra parte:

- il [●], nato a [●] il [●], il quale interviene nel presente atto, in qualità di legale

rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della società [●], con sede legale in [●], via [●], cap. [●], codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di [●], numero [●], capitale sociale euro [●], data di iscrizione [●], Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. [●]. La suddetta società nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche "Affidatario" o "Gestore".

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

Premettono che

- i. il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all'art. 3 bis prevede, tra l'altro, che "le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi [...]";
- ii. allo scopo, la Regione del Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19 novembre 2013 all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia;
- iii. con deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia n. 72 del 9 dicembre 2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Venezia, il Comune di Chioggia e la Provincia di Venezia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano, il quale prevede che:
 - a. per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla convenzione, gli enti locali costituiscono un ufficio comune che opera come struttura degli enti convenzionati, in luogo di questi;

- b. l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti, per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e del Veneto centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti competente per l'ambito di unità di rete di Chioggia;
- c. l'Ente di governo è competente all'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di TPL nel bacino veneziano, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo oltre a:
- irrogazione sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori, alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
 - espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi;
 - stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi ed aggiuntivi;
 - erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
 - riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso,

delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, DPR n. 753/1980;

- svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
- vigilanza sull'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- istituzione di servizi aggiuntivi a carico del bilancio del relativo Ente e previa richiesta del medesimo Ente, nonché determinazione del relativo sistema tariffario;

- iv. in data 10 dicembre 2013 le citate convenzioni sono state sottoscritte;
- v. a seguito di tutto quanto sopra riportato, le funzioni amministrative in materia di trasporti sono in capo all'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale numero 2333 del 16 dicembre 2013 mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra Regione Veneto ed i singoli enti convenzionati;
- vi. con deliberazione di Consiglio provinciale n. 22 del 15 aprile 2014 è stato dato mandato all'Ufficio periferico istituito presso la Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia) di provvedere all'affidamento dei servizi di trasporto relativi agli ambiti di competenza;
- vii. con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. [●] del 31/03/2023 è stato valutato di procedere – in osservanza delle norme nazionali e comunitarie di settore – all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta a evidenza pubblica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- viii. l'avviso di pre-informazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento CE n. 1370/2007 è stato pubblicato in data [●] in G.U.C.E.,
- ix. tale procedura di affidamento si è svolta ai sensi del richiamato art. 5 par. 3 del

regolamento CE 1370/2007 e dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, in esito alla quale è risultato aggiudicatario del servizio l'odierno Affidatario;

x. con determinazione dirigenziale [●] si è provveduto alla formalizzazione, previa verifica dei requisiti e delle inerenti condizioni compreso il rilascio delle garanzie definitive, dell'affidamento alla Società [●] della gestione in regime di concessione dei servizi automobilistici di TPL extraurbano tra Venezia, il bellunese ed il Trentino e ad impegnare la relativa spesa;

xi. il contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) garantisce l'equilibrio finanziario dei servizi medesimi e ricomprende gli obblighi individuati dall'art. 2 del regolamento CE 1370/2007:

1. obbligo di servizio pubblico: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
2. diritto di esclusiva: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;
3. compensazione di servizio pubblico: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

e dall'art. 23 della L.R. 25/1998:

1. effettuare il servizio come previsto dal contratto;

2. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
3. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
4. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione alla clientela;
5. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
6. adottare la Carta della Qualità dei Servizi;

oltre a garantire:

1. pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
2. confortevolezza del viaggio;
3. servizi per passeggeri con disabilità;
4. aspetti relazionali e comportamentali da parte del personale;
5. adeguato livello di servizio allo sportello;
6. attenzione all'ambiente;

xii. è stato in particolare acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia, in data [●] documento numero [●], dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

xiii. con nota numero [●] di protocollo in data [●], la Città Metropolitana di Venezia ha altresì acquisito dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia le informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.;

Tutto ciò premesso, nell'intesa che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: -----

TITOLO 1 – CONTENUTI TECNICO OPERATIVI

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

1. L'Ente, come sopra rappresentato, affida a [●], che, come sopra rappresentata, accetta senza riserve, la concessione all'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale individuati nei commi seguenti.
2. I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio. Il Programma di Esercizio è individuato nell'allegato [●]. Tale Programma di Esercizio è denominato "Programma di Esercizio Base" ed è quello risultante dall'affidamento da parte dell'Ente all'Affidatario.

La produzione chilometrica annuale preventiva associata al Programma di Esercizio Base è specificata nella seguente tabella.

Rete	Sistema di trasporto	Produzione annua (vett. x km)
Extraurbano	Autobus	156.826,53

3. Nel corso della vigenza del contratto sono consentite modifiche al "Programma di Esercizio Base" nei termini disciplinati negli articoli 5÷7.
4. Tutto ciò che concerne:
 - le decisioni in materia di servizio,
 - l'esercizio,
 - la rendicontazione,
 - le attività di monitoraggio e di verifica,
 - l'emissione delle fatture ed i relativi pagamenti,
 - ogni altra obbligazione contrattuale non diversamente definita,si inquadra in un rapporto diretto tra Affidatario ed Ente affidante.

ARTICOLO 2

(Durata contrattuale)

1. Il contratto ha validità a decorrere dal [...] fino al [...], termine rientrante nella

durata massima fissata dall'art. 4, paragrafo 3, del regolamento CE 1370/2007. La durata, pari a 9 anni, è stata determinata anche in relazione alle risultanze del PEF di aggiudicazione di cui all'Allegato [●] "P.E.F. di aggiudicazione" e alla Matrice dei Rischi allocati di cui all'Allegato [●] "Matrice dei rischi";

2. Alla scadenza del periodo di validità del contratto, previo preavviso non inferiore a tre (3) mesi antecedenti la data di scadenza o, in caso di sua anticipata risoluzione, anche a seguito di decadenza dell'affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di dodici (12) mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'escussione dell'intera cauzione definitiva rilasciata dall'Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3

(Proroga)

1. L'Ente può decidere, ricorrendo i presupposti di fatto e diritto e subordinatamente al contratto, di dare prosecuzione al Contratto fino ad un massimo di ventiquattro (24) mesi. L'eventuale proroga sarà decisa e formalizzata entro il primo semestre dell'ultimo anno contrattuale.

ARTICOLO 4

(Programma di Esercizio e Grafo)

1. Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi, oggetto del Programma d'esercizio, sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell'Allegato [●] "Programma di

Esercizio". Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

2. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni richieste per l'esercizio.
3. Il Gestore deve predisporre e fornire all'Ente, entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto, il Grafo georeferenziato del servizio in oggetto in formato shp file e i dati del Programma di esercizio devono essere forniti in formato GTFS.
4. Tale Grafo deve essere mantenuto con integrazioni ed eventuali correzioni; quest'ultime definite in base a segnalazioni dell'Affidatario o dell'Ente eventualmente verificate mediante sopralluoghi condotti congiuntamente.
5. Ogni modifica di cui ai successivi articoli 5 e 6, con esclusione delle modifiche temporanee, deve essere obbligatoriamente riportata anche nel Grafo e il file aggiornato deve essere trasmesso all'Ente entro sessanta (60) giorni dall'approvazione della modifica.
6. Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale pari a euro cinquecento/00 (€ 500,00)

ARTICOLO 5

(Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee)

1. Venti (20) giorni prima dell'entrata in vigore delle variazioni stagionali del Programma di Esercizio (orario estivo ed orario autunno-inverno), l'Affidatario è tenuto ad aggiornare l'Allegato [●] "Programma di Esercizio" ed a trasmetterli all'Ente. Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale di euro duecento/00 (€ 200,00) per ogni giorno di ritardo.
2. Il contratto deve contenere margini di flessibilità che consentano eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi e miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il Programma di Esercizio allegato al presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell'Ente affidante, anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee o all'apertura all'esercizio di nuove modalità di trasporto pubblico, senza limitazioni di fascia oraria, in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata). Il Gestore è tenuto ad attivare le modifiche richieste dall'Ente affidante entro trenta (30) giorni solari dalla richiesta stessa, salvo che ragioni d'urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
3. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo non determinano la revisione del presente contratto ma comportano una variazione del corrispettivo dovuto, da calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all'articolo 11, assicurando le condizioni di equilibrio economico finanziario del PEF.

4. Le modificazioni al Programma di Esercizio di cui al comma 2 (operative previa verifica delle dotazioni strumentali, di mezzi ed umane del Gestore) non possono comunque determinare una variazione in aumento o diminuzione della produzione individuata in sede di affidamento e risultante dal PEF di aggiudicazione Allegato [●] “P.E.F. di aggiudicazione” che sia superiore, rispettivamente, al venti per cento (20%) (sia nell’arco di un unico anno che nell’intero arco di durata del contratto).
5. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel Programma di Esercizio base.
6. L’onere di informare l’utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a carico del Gestore.
7. Sono consentite le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:
 - a) l’attivazione di servizi a prenotazione, anche in termini di sostituzione di servizi di linea;
 - b) l’attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.
8. L’Affidatario ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 1, le quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dall’Ente. Il Gestore deve garantire la necessaria informazione preventiva all’utenza a partire almeno da 10 (dieci) giorni antecedenti l’introduzione delle modifiche e fino alla data di entrata in vigore delle stesse, provvedendo perlomeno a esporre le comunicazioni a terra e sul sito internet.
9. Le modifiche di cui al comma 1 dovranno essere mirate al miglioramento dell’offerta e assicurare comunque il rispetto delle esigenze dell’utenza,

ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.

10. Le modifiche al Programma di Esercizio entrano in vigore entro trenta (30) giorni dalla data in cui esse sono state autorizzate dall'Ente. Qualora l'attuazione di tali modifiche richieda un tempo maggiore per comprovati motivi tecnici ed organizzativi, l'Ente potrà concederlo.
11. Qualora l'Ente ravvisi l'esistenza di motivi di urgenza, che richiedano una più veloce messa in esercizio delle modifiche, potrà ordinare l'immediata esecutività delle modifiche, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario all'Affidatario per l'implementazione delle modifiche.
12. Sono consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:
 - a) per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali);
 - b) nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica;
 - c) a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli).

Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio.

In tali casi l'Affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio.

Qualora l'eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive determini un incremento della produzione chilometrica, l'Ente, in accordo con l'Affidatario, individua le soluzioni tecniche atte a garantire l'equilibrio economico delle modifiche.

L'Affidatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente degli eventi che

determinano le modifiche non appena esso ne sia a conoscenza.

L’Affidatario ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando l’Ente non disponga diversamente.

13. In caso di scioperi l’Affidatario garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione della penale di euro duecento/00 (€ 200,00) per ogni corsa “garantita”, ma non effettuata.

14. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 12 devono essere contabilizzate. Analoga contabilizzazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse causate da motivi diversi da quelli di cui al comma 12 (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del traffico). Ugualmente devono essere contabilizzate le riduzioni del servizio in caso di scioperi. Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all’articolo 9.

15. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 12, l’Ente affidante, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo e all’articolo 31 nonché, ai sensi del successivo articolo 42, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio, l’Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

ARTICOLO 6

(Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la generale revisione del

contratto)

1. Modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 5 richiedono la generale revisione del Contratto, che porta ad una sua ridefinizione estesa a tutte le parti da modificare, venendo, nel contempo, confermate le altre. Non sono considerate cause di revisione generale contrattuale le rimodulazioni di natura quantitativa (Programma di Esercizio) o le modifiche di natura qualitativa (prestazioni) che non incidono significativamente sul PEF di aggiudicazione Allegato [●] "P.E.F. di aggiudicazione", e cioè che non comportino variazione in aumento o diminuzione della produzione individuata in sede di affidamento e risultante dal PEF di aggiudicazione che sia superiore, rispettivamente, al venti per cento (20%) (sia nell'arco di un unico anno che nell'intero arco di durata del contratto).
2. In sede di generale revisione del Contratto, i nuovi corrispettivi contrattuali sono definiti sulla base dei corrispettivi chilometrici di cui all'articolo 11, assicurando le condizioni di equilibrio economico finanziario del PEF.

ARTICOLO 7

(Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta)

1. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale, sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del Programma di Esercizio, che eccedano quanto già previsto nel PEF Simulato e recepito nel PEF di aggiudicazione Allegato [●] "P.E.F. di aggiudicazione" e che richiedano l'istituzione di servizi ad hoc o l'intensificazione delle frequenze di servizi esistenti, il Gestore sottopone all'Ente affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi. Parimenti l'Ente affidante può disporre l'adeguamento

dei servizi secondo un programma dallo stesso progettato.

2. Qualora si verificano casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo, ossia tale da determinare l'impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, a fronte di più segnalazioni, l'Ente potrà effettuare un monitoraggio della corsa esteso a dieci (10) giorni anche non consecutivi di suo esercizio.

Qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l'evento segnalato si considererà non raro:

- per almeno due (2) corse delle dieci (10) monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo per oltre il trenta per cento (30%) della lunghezza del percorso della corsa;
- per almeno due (2) corse non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente capacità del veicolo;
- per almeno tre (3) corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche soltanto per un tratto fermata-fermata.

Il monitoraggio potrà essere interrotto non appena si verifichi una delle condizioni sopra esposte. Il suo risultato dovrà essere comunicato all'Affidatario che, entro dieci (10) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione, potrà eventualmente addurre motivazioni idonee a dimostrare l'eccezionalità dell'evento, comunicandole all'Ente:

- in assenza di comunicazioni da parte dell'Affidatario pervenute entro il termine indicato, i risultati del monitoraggio si considereranno consolidati;
- in caso contrario il monitoraggio riprenderà sino alla sua completa conclusione.

3. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l'evento di cui al comma 1 risultasse non raro, l'Ente ordinerà all'Affidatario di potenziare il servizio.

Il potenziamento dovrà essere messo in esercizio entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine; si potrà prorogare la data di messa in esercizio sino ad un massimo di trenta (30) giorni per comprovati problemi d'esercizio. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall'Ente sarà applicata una penale pari ad euro quattrocento/00 (€ 400,00).
4. L'Ente, nelle more dell'esecuzione del monitoraggio e qualora valuti che il potenziamento sia almeno temporaneamente opportuno, potrà comunque ordinarlo all'Affidatario. L'Ente potrà anche stabilire i casi di assoluta urgenza in cui l'Affidatario, senza dovere attendere una specifica autorizzazione da parte dell'Ente, è comunque autorizzato a potenziare il servizio temporaneamente e per un periodo non maggiore di sette (7) giorni consecutivi e non reiterabili se non a fronte di specifica autorizzazione.
5. Il potenziamento potrà consistere prioritariamente nell'utilizzo di veicoli di maggiore capacità o, se non disponibili tali veicoli, nell'attivazione di corse di rafforzamento.

ARTICOLO 8

(Parco mezzi, beni essenziali e funzionali all'esercizio)

1. Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'Affidatario, di cui all'Allegato [●] "Elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del servizio, elenco personale addetto",

nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

2. Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e sicurezza, le prescrizioni del contratto e dei suoi Allegati e con tutte le prescrizioni di legge.
3. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti. Ogni singolo autobus dovrà recare, nella parte anteriore, il numero della linea e/o la destinazione.
4. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle penali riportate nell'Allegato [●]“Condizioni minime di qualità”:
6. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
7. Il Gestore deve trasmettere i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni (di cui al DPR 753/1980) entro tre (3) giorni lavorativi dall'accadimento.
8. Alla scadenza del contratto ovvero in caso di revoca/risoluzione/decadenza dello stesso, l'Ente affidante si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque

chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente comma comporta la rimessa in pristino.

9. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi acquisiti con finanziamenti pubblici destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi della L.R. 25/1998 e dell'art. 9 della L.R. 11/2009, o comunque della normativa pro tempore.
10. Il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente affidante ogni dodici (12) mesi, a partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso; l'elenco dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:
 - impresa proprietaria;
 - impresa utilizzatrice;
 - dati tipologici (tipo veicolo, tipo immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione);
 - dati identificativi del veicolo (n° matricola aziendale, targa, telaio, marca, modello);
 - capacità (numero posti seduti, numero posti in piedi, numero postazioni carrozzella diversamente abili);
 - dotazioni particolari (aria condizionata, pedana diversamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi di comunicazione passeggeri, obliterate, modulo di bordo gsm-gps, ...);
 - anno costruzione;
 - data immatricolazione;

- data 1° immatricolazione (se diversa da data immatricolazione);
- dati relativi all'acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto);
- estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene (importo, ente erogatore).

La mancata o incompleta trasmissione del suddetto elenco comporta l'applicazione di una penale pari a euro mille/00 (€ 1.000,00).

11. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'Affidatario per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto e degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.
12. L'Affidatario si impegna altresì a fornire ogni dodici (12) mesi all'Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, la seguente documentazione:
 - a) dati di consistenza dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'Affidatario per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto;
 - b) elenchi degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato da tutta la documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.

La mancata trasmissione dei sopra citati dati comporta l'applicazione di una penale pari a euro mille/00 (€ 1.000,00).

13. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel o access o altro formato concordato tra le Parti).
14. L'Affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi,

tra cui l'apposizione dello stemma della Regione Veneto, dell'Ente di governo del TPL del bacino di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città Metropolitana di Venezia e della scritta “Servizio di Trasporto Pubblico Locale” su ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali subaffidatari; il progetto grafico sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro sessanta (60) giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro i centoventi (120) giorni successivi.

15. Il mancato, incompleto o errato adempimento di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato [●] “Condizioni minime di qualità”.

ARTICOLO 9

(Rendicontazione dei servizi)

1. La rendicontazione dei servizi avviene mediante la trasmissione dei seguenti documenti:
 - a) Rapporto di Servizio Mensile
 - b) Rendicontazione annuale dati consuntivi di esercizio dei servizi minimi di TPL
2. Il Rapporto di Servizio Mensile è un documento prodotto dall'Affidatario che contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce. Va consegnato all'Ente affidante entro la fine del mese successivo del periodo cui si riferisce.
Nell'Allegato [●] “Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato”; sono descritti i contenuti del Rapporto che deve comunque consentire quantomeno la rilevazione delle differenze tra corse effettive e corse programmate e le prestazioni qualitative in termini di regolarità e puntualità del servizio.

La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal rappresentante dell’Affidatario.

3. A partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l’Ente effettua verifiche sui Rapporti di Servizio Mensile, finalizzate ad individuare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze ai fini del riconoscimento all’Affidatario del conguaglio di cui all’articolo 12, comma 2 lett. b).
4. Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all’articolo 12, comma 2 punto a), salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l’eventuale differenza risultante a favore dell’Ente sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni.
5. La Rendicontazione annuale dei dati consuntivi di esercizio dei servizi minimi di TPL consiste in una rilevazione che il Gestore deve fornire all’Ente, mediante la compilazione della modulistica trasmessa dalla Regione Veneto basata su:
 - dati relativi al servizio (percorrenze, viaggiatori, titoli di viaggio etc.)
 - dati relativi al conto economico (ricavi e costi della produzione)
 - dati relativi alla domanda soddisfatta
 - dati relativi alle singole linee esercitate
 - dettaglio quote contributi in conto capitaletale elenco può subire variazioni a seguito di aggiornamenti normativi regionali e nazionali.
6. La Rendicontazione di cui al comma 5 deve essere trasmessa una volta l’anno a seguito di formale richiesta da parte dell’Ente affidante.

ARTICOLO 10

(Obblighi del gestore alla scadenza del contratto)

1. All'avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell'Ente, questo potrà chiedere la reiterazione della fornitura di:
 - a) elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo Affidatario in caso di subentro;
 - b) elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
 - c) elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'esercizio da trasferire al nuovo Affidatario, suddiviso per tipo di contratto, qualificazione e costo complessivo;
 - d) dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo Affidatario;
 - e) beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo Affidatario,dati che dovranno essere forniti entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
2. Per la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 1, e per il ritardo oltre i trenta (30) giorni dalla richiesta, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata una penale di euro ventimila/00 (€20.000,00).

TITOLO II – CONTENUTI ECONOMICI

ARTICOLO 11

(Corrispettivi)

1. L'Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto un corrispettivo annuale di [●] oltre ad IVA, ai sensi di legge (importo per l'intera durata del contratto è pari ad euro [●] (€ [●]) oltre ad IVA ai sensi di legge). Le disponibilità finanziarie sono soggette a verifica annuale ai fini dell'eventuale adeguamento del corrispondente Programma di Esercizio che potrà perciò variare in diminuzione o in aumento. Al fine di rilevare eventuali sovra compensazioni o sotto compensazioni, comunque nei limiti di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo, il PEF di aggiudicazione di cui all'Allegato [●] "P.E.F. di aggiudicazione" è soggetto a verifica congiunta tra le Parti del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario entro il terzo mese dell'anno successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la liquidazione, entro i successivi trenta (30) giorni dalla scadenza del suddetto termine per la verifica, dei recuperi o conguagli di compensazione, al netto delle penali e della eventuale revisione tariffaria e/o del programma di esercizio.
2. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel contratto ma comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi.
3. Le somme dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e consuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle percorrenze chilometriche di cui sopra i corrispettivi chilometrici unitari non superiori a quelli specificati nel successivo comma 4.
4. Il corrispettivo chilometrico unitario, al netto dell'IVA, è comprensivo degli oneri sicurezza ed è quantificato secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 2260/14, in:

Rete	Sistema di trasporto	Corrispettivo chilometrico
------	----------------------	----------------------------

Extraurbano	Autobus	[●]
-------------	---------	-----

5. Il corrispettivo chilometrico potrà subire aggiornamenti secondo le modalità previste da specifiche deliberazioni della Giunta Regionale Veneta.
6. Il corrispettivo contrattuale annuale per l'esercizio dei servizi specificati nell'articolo 1 è calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Corrispettivo}_{\text{annuale}} = [\text{Km}_{\text{UC}} \times \text{CKm}_{\text{UC}}]$$

in cui:

Km_{UC} = Produzione chilometrica per l'Unità di contratto UC

CKm_{UC} = Corrispettivo Chilometrico relativo all'Unità di contratto UC

7. Il corrispettivo contrattuale come sopra definito comprende le competenze per le agevolazioni di cui agli articoli 33 e 33 bis della L.R. 25/98 e s.m.i..
8. Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ARTICOLO 12

(Modalità e tempi di pagamento)

1. Il corrispettivo è riconosciuto in base ai volumi di servizio risultanti dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) verificati con esito positivo dall'Ente che, comunque, non possono essere superiori, su base annua, a quelli approvati.
2. Il 95% del corrispettivo viene erogato in rate mensili a titolo di acconto, in relazione alle percorrenze programmate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa a seguito della rendicontazione di cui sopra.

3. L'erogazione del restante 5% avviene a seguito della presentazione da parte del Gestore della rendicontazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) e della verifica della Regione Veneto e della Città metropolitana di Venezia del raggiungimento degli obiettivi quantitativi, di qualità e prestazionali del servizio e successiva determinazione dei finanziamenti spettanti per l'esercizio di riferimento. L'Ente Affidante ha facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni e/o ulteriori documenti entro quindici (15) giorni dal ricevimento. Il pagamento deve avvenire entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso cadenzamento nel trasferimento di tali finanziamenti da parte dalla Regione Veneto.
4. La fattura del conguaglio a saldo delle prestazioni erogate nell'anno solare è emessa dall'Affidatario esclusivamente dopo che la Città Metropolitana di Venezia abbia introitato le relative somme provenienti dalla Regione Veneto;
5. La mancata ricezione anche di uno solo dei Rapporti di Servizio Mensile o eventuali loro incompletezze o eventuali inesattezze/incongruenze rispetto ai Programmi di Esercizio integrano sospensione dei termini di pagamento, oltre che dei successivi pagamenti mensili, anche del conguaglio.
6. La mancata ricezione o eventuali incompletezze o inesattezze/incongruenze devono essere comunicate dall'Ente all'Affidatario entro trenta (30) giorni dal termine di scadenza. La mancata comunicazione entro tale termine non determina la validazione dei Rapporti di Servizio e la conseguente maturazione di un credito da parte dell'Affidatario. È fatta salva la facoltà dell'Ente di sospendere i termini di pagamento a seguito di un'eventuale negativa verifica dei Rapporti di Servizio nel frattempo intervenuta.
7. Le penali costituiscono specifiche componenti negative del corrispettivo

contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, in diminuzione. Per le modalità di applicazione e quantificazione delle penali si rimanda all'articolo 31.

8. Nel corso di tutto il periodo di affidamento l'Ente metterà a disposizione del Gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione saranno definite dall'Ente affidante in sede di assegnazione delle risorse. Le risorse suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari.
1. La fattura in formato elettronico va intestata alla Città Metropolitana di Venezia che rimane titolare dei rapporti finanziari con la Regione Veneto, come da punto v. delle premesse.

ARTICOLO 13

(Interessi di mora)

1. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all'Affidatario, sono riconosciuti dall'Ente, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.

ARTICOLO 14

(Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe)

1. L'Affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto.

2. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta della Qualità dei Servizi di cui all'articolo 26, il sito internet aziendale e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le autostazioni.
3. Il sistema tariffario che l'Affidatario deve applicare è definito nell'Allegato [●] "Sistema Tariffario".
4. Le tariffe sono aggiornate con cadenza biennale a partire dal primo giorno del terzo anno e del quinto anno di durata della concessione applicando i seguenti criteri:

- Per ogni tariffa è calcolato il nuovo valore Base applicando la seguente relazione:

$$TB_{TV-NuovoPeriodo} = TB_{TV-TariffaBase} * (1 + T_{ADn})$$

dove:

$TB_{TV-NuovoPeriodo}$ = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa al nuovo anno

$TB_{TV-TariffaBase}$ = Tariffa Base del titolo di viaggio TV relativa all'anno precedente

T_{ADn} = Tasso di adeguamento

- Il Tasso di adeguamento T_{ADn} si basa sull'applicazione del metodo del price-cap ed è determinato secondo la seguente formula:

$$T_{ADn} \leq F_{t-1} + (Q_t - Q_{t-1}),$$

dove:

- F = tasso di inflazione ISTAT FOI, calcolato annualmente dalla data di avvio del contratto, o altro tasso definito nell'ambito delle normative

regionali, per il periodo interessato;

- T_t = tariffa media riferita al paniere dei diversi titoli di viaggio vigenti, ponderata su: (i) numero di titoli di viaggio venduti per ciascuna tipologia e (ii) coefficiente di utilizzo di ciascuna tipologia di titolo di viaggio interessato;
 - Q = indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto pubblico, determinato al punto successivo.
- L'indicatore di qualità effettiva "Q" viene assunto come somma algebrica dei seguenti indicatori:
- $0,3 \times$ *Coefficiente di sostenibilità ambientale* dell'anno in corso
 - $1 \times$ *Coefficiente di puntualità* registrato nell'ultimo anno
 - $1 \times$ *Coefficiente di regolarità* registrato nell'ultimo anno
 - $1 \times$ *Load Factor* registrato nell'ultimo anno
- Per definire l'effettiva Tariffa da applicare nel nuovo anno, il valore di TB di calcolo viene arrotondato al decimale di euro più vicino; ad esempio:
- 7,34999 € è arrotondato a 7,30 €,
 - 7,35001 € è arrotondato a 7,40 €,
- Per il calcolo della nuova Tariffa Base, ogni anno si fa riferimento alla Tariffa Base dell'anno precedente; nel primo anno, Tariffa da applicare e Tariffa Base coincidono.

La regolamentazione sopra definita può essere modificata da altra concordata tra le Parti.

5. Le tariffe si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione regionale del sistema tariffario.

E' fatta salva la facoltà di derogare alla procedura automatica di adeguamento

tariffario, qualora l'Ente ritenga inopportuno agire sui livelli tariffari; in tal caso si concorderanno eventuali interventi sulla riorganizzazione della rete o si concorderà un'eventuale compensazione monetaria con oneri a carico dell'Ente.

6. Le Parti possono concordare l'introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base, al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.
7. Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali, restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all'interno del corrispettivo pattuito e saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte di Regione Veneto.
8. L'Ente ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre agevolazioni tariffarie e di modificarle, con costi a proprio carico.

In tale caso, l'Ente riconosce all'Affidatario una compensazione monetaria, per il mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base annuale ed è calcolata applicando la seguente relazione:

$$C = \sum_{\text{titoloviaggio}} (NT_{\text{titoloviaggio}} \times D_{\text{titoloviaggio}})$$

in cui:

C = Compensazione monetaria dovuta per l'annualità

$\sum_{\text{titoloviaggio}} (\dots)$ = Sommatoria per i mesi di durata dell'annualità contrattuale estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio per cui l'Ente ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata;

$NT_{\text{titoloviaggio}}$ = n° Titoli di viaggio (per cui l'Ente ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata) venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio);

$D_{\text{titoloviaggio}}$ = Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA.

La liquidazione delle compensazioni monetarie avviene entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, accompagnata dall'invio tramite pec di una rendicontazione attestante le agevolazioni concesse, il loro importo e il nominativo dei beneficiari, autocertificata dal rappresentante dell'Affidatario.

E' fatto obbligo all'Affidatario di conservare per almeno diciotto (18) mesi la documentazione amministrativa originale utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. L'Ente ha accesso in qualunque momento a tale documentazione per espletare eventuali verifiche, in contraddittorio, anche riferite ai diciotto (18) mesi precedenti. L'accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte dell'Ente comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie.

Qualora l'importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sulle compensazioni relative al mese successivo o sulle compensazioni di cui all'articolo 11.

9. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazione tariffarie diverse da quelle disciplinate ai commi precedenti.

Le corrispondenti compensazioni monetarie saranno liquidate con la stessa cadenza di cui al comma precedente, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

10. La non conformità delle tariffe applicate dall'Affidatario con quanto previsto nell'Allegato [●] "Sistema Tariffario" comporta la comminazione di una penale

di importo compreso tra euro mille/00 (€ 1.000,00) ed euro quattromila/00 (€ 4.000,00) per ogni giorno di accertata non conformità. L'importo è stabilito dall'Ente in base al peso sull'ammontare dei ricavi da traffico dei titoli di viaggio per i quali sono applicate dall'Affidatario tariffe non conformi. E' inoltre riconosciuta all'Ente la facoltà di risoluzione del contratto.

11. L'Ente, nel periodo di vigenza del contratto, persegue l'obiettivo di estendere l'integrazione tariffaria su base metropolitana nella prospettiva dell'integrazione su scala regionale. Il Gestore è tenuto a collaborare, coordinandosi con l'Ente e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
12. L'Ente si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. L'Ente individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E' riconosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di sistemi tariffari e tariffe promozionali e sperimentali. Le proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché sui relativi effetti sugli introiti aziendali.

ARTICOLO 15

(Contrasto all'evasione tariffaria)

1. Il Gestore è tenuto ad attivare tutte le attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria e a fornire all'Ente circostanziati rapporti annuali sui controlli eseguiti, sulle sanzioni emesse e su quelle incassate, con modalità che verranno definite dall'Ente stesso. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.

ARTICOLO 16

(Commercializzazione dei titoli di viaggio)

1. E' a carico dell'Affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2. La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall'Affidatario all'Ente affidante mediante produzione, entro quindici (15) giorni dalla data di decorrenza di questo contratto, dell'elenco delle rivendite con relativo indirizzo; l'elenco dovrà essere aggiornato a fronte di modifiche, con cadenza almeno semestrale.
3. L'Ente verifica l'adeguatezza della rete delle rivendite e formula eventuali richieste di sua integrazione o modifica nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'elenco; in assenza di richiesta di integrazione, l'elenco si intende approvato dall'Ente.

Le eventuali integrazioni richieste dall'Ente dovranno essere attuate nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento della richiesta dell'Ente; a fronte di idonee motivazioni prodotte dall'affidatario l'Ente può concedere un tempo maggiore ovvero modificare la richiesta di integrazione.

Tutti i contenuti degli elenchi di cui al presente comma, dopo la loro approvazione da parte dell'Ente, dovranno essere pubblicati sul sito web istituzionale di cui all'articolo 28, comma 1 lettera e).

4. Deve essere garantita la vendita dei titoli di viaggio tramite:
 - a) portale Internet aziendale;
 - b) a bordo, senza alcun sovrapprezzo, su tutte le corse della rete;
 - c) mediante rivenditrici/emettitrici automatiche collocate nei capolinea
5. Nel caso in cui venga accertata l'applicazione di sovrapprezzo a bordo si applica una penale pari a euro cinquemila/00 (€ 5.000,00).

ARTICOLO 17

(Matrice dei rischi e misure di mitigazione)

1. L'Allegato [●] “Matrice dei Rischi” riporta uno schema in cui si analizzano le tipologie di rischio per eventi che possono verificarsi durante l'arco temporale dell'affidamento e definisce la ripartizione degli stessi tra Ente e Gestore, secondo il modello di cui all'Annesso 4 della Delibera ART n. 154/2019.

ARTICOLO 18

(Obiettivi di efficacia ed efficienza)

1. Il Gestore si impegna a conseguire, nell'arco di durata del presente contratto, gli obiettivi di cui all'Allegato [●] “Obiettivi di efficacia e efficienza” in termini di:

- Efficienza operativa
- Efficienza - produttività
- Efficacia - redditività
- Efficacia - qualità
- Monitoraggio
- Efficienza operativa

stabiliti dall'Ente ed espressi sotto forma di indicatori tecnico-economici quantificabili, verificabili e confrontabili individuati in conformità con quanto previsto dalla Delibera ART n. 154/2019 (Annesso 7).

Tali indicatori, definiti KPI (*Key Performance Indicators*), servono a monitorare l'andamento del servizio e sono utilizzati anche per la stesura della relazione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022.

2. Al fine di consentire un costante monitoraggio del servizio, il Gestore deve fornire all'Ente, con cadenza semestrale, la tabella di cui al suddetto Allegato riportante i valori ottenuti per ciascun indicatore nel semestre di riferimento.
3. La mancata consegna della suddetta tabella aggiornata entro centoventi (120)

giorni dalla scadenza del semestre di riferimento comporta l'applicazione di una penale pari a euro duecentocinquanta/00 (€ 250,00) per ogni mese di ritardo.

ARTICOLO 19

(Equilibrio economico-finanziario e rimodulazione del PEF)

1. Il Piano economico finanziario (PEF), di cui all'Allegato [●] "P.E.F. di aggiudicazione" redatto secondo lo schema 4 – Rendiconto Finanziario di cui all'Annesso 5 della delibera ART n. 154/2019, deve dimostrare la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria, nonché il rendimento per l'intero periodo di vigenza contrattuale.
2. La vigenza contrattuale è suddivisa in periodi regolatori pari a tre (3) anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. Entro centoventi (120) giorni dal termine di ciascun periodo regolatorio, il Gestore fornisce all'Ente il PEF consuntivo del periodo regolatorio oggetto di monitoraggio contenente:
 - le voci di costo – ricavo di cui all'Annesso 5 della Delibera ART 154/2019;
 - gli investimenti effettivamente realizzati;
 - i valori degli indicatori di monitoraggio delle Condizioni minime di qualità di cui all'articolo 27;
 - i valori degli indicatori chiave di prestazione (KPI), necessari al monitoraggio del rispetto e progressivo miglioramento degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui all'articolo 18,dando conto in particolare di eventuali situazioni di sovra-compensazione o sotto-compensazione, evidenziando l'incidenza di eventuali fattori esogeni al presente contratto.

L'Ente affidante si riserva di verificare anche, tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, elementi specifici del PEF.

4. La mancata, incompleta o ritardata trasmissione del PEF consuntivo il termine di cui al comma 3, comporta l'applicazione di una penale di euro cinquecento/00 (€ 500,00) per ogni settimana di ritardo.

ARTICOLO 20

(Politica investimenti)

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nel Piano Economico Finanziario (PEF) e sono riportati nello specifico Allegato [●] "Investimenti Programmati".
2. Il Gestore garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel PEF per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rinvenienti dal corrispettivo del presente Contratto e dai ricavi da mercato (titoli di viaggio), oltre che quelle messe a disposizione dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali nel rispetto delle previsioni contenute nel PEF ed eventuali aggiornamenti.
3. Tutti i nuovi autobus utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati ed in particolare quelli la cui acquisizione risulta programmata in base al PEF di aggiudicazione di cui all'Allegato [●] "P.E.F. di aggiudicazione", compresi quelli esercitati da eventuali subaffidatari, devono essere di classe Euro 6 o migliore oppure essere alimentati a metano o ad altre fonti sostenibili; per individuare i nuovi veicoli si metterà a confronto il più recente elenco di cui all'articolo 8 con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati. Per nuovi veicoli si intendono sia i veicoli nuovi di fabbrica che quelli usati, acquistati ex

novo per l'effettuazione del servizio. I nuovi veicoli devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie comunque utili per la rilevazione dell'utenza, di sistemi di bigliettazione elettronica, nonché di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.

4. Il monitoraggio degli investimenti avviene tramite:

- la verifica dello stato di avanzamento degli investimenti di cui all'Allegato [●] "Investimenti Programmati" anche nell'ambito delle verifiche del PEF consuntivo di cui all'articolo 19;
- la valutazione degli indicatori KPI di cui all'Allegato [●] "Obiettivi di efficacia ed efficienza" relativi agli investimenti.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza relativi agli investimenti, con uno scostamento del 5% in difetto, comporta l'applicazione di una penale pari al 10% degli investimenti programmati e non effettuati, tenuto conto del valore minimo dell'indicatore KPI di riferimento previsto dall'Allegato [●] "Obiettivi di efficacia ed efficienza".

ARTICOLO 21

(Bilanci e contabilità regolatoria)

1. Il Gestore si impegna a tenere la contabilità analitica regolatoria di cui all'Allegato A alla delibera ART n. 154/2019, Misura 12 secondo i criteri e gli schemi di contabilità regolatoria semplificata contenuti in tale Misura e nell'Annesso 3 a tale Allegato;
2. Si impegna inoltre a trasmettere all'Ente affidante i bilanci, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta loro approvazione, comprensivi di tutti gli allegati; alla trasmissione dei bilanci accompagna la trasmissione di:
 - consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti

ricavi) distintamente per titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;

- dati della contabilità regolatoria semplificata riferiti allo stesso esercizio contabile, strutturati come definito nel comma 1, corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati della contabilità analitica.
- documentazione, nei termini imposti dall'Ente affidante, relativa a qualsiasi tipo di rendicontazione richiesta dalla Regione del Veneto;

Bilanci, relativi allegati, dati relativi ai titoli di viaggio venduti, dati della contabilità regolatoria semplificata dovranno essere trasmessi in pdf e in formato editabile (excel o access o altro formato concordato tra le Parti).

3. La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 1 o la trasmissione della relativa prescritta documentazione strutturata in maniera non conforme a quanto previsto dal comma 2, comporta l'applicazione di una penale di euro cinquemila/00 (€ 5.000,00) per ciascun anno contabile.

ARTICOLO 22

(Regolamentazione degli spazi pubblicitari)

1. L'Affidatario ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del servizio e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l'interno che l'esterno dei veicoli, limitatamente ai fianchi destro e sinistro e sul retro, purché ciò non determini oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, disagi per l'utenza, venire meno delle condizioni di decoro dei servizi e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento, difficoltà di individuazione della tipologia del mezzo pubblico.
2. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all'Affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ed andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi gestiti.

ARTICOLO 23

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
2. A tal fine si impegna a comunicare all’Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Ente.
4. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente affidante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 24

(Regolarità contributiva)

1. L’Ente si riserva di verificare in corso di esecuzione del Contratto il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

ARTICOLO 25

(Contributi ex rinnovi CCNL)

1. Nei corrispettivi di cui all’articolo 11 sono ricompresi gli eventuali contributi ex

rinnovi CCNL così come trasferiti dallo Stato e/o dalla Regione Veneto alla Città Metropolitana di Venezia.

TITOLO III – CONTENUTI QUALITATIVI

ARTICOLO 26

(Politica della qualità dei servizi)

1. Il Gestore è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da esso dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.
2. Il Gestore si impegna a garantire nel tempo i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell'ambiente.
3. La Carta della Qualità dei Servizi riporta gli standard di qualità e di quantità delle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclami, osservazioni o proposte degli utenti e quelle per adire a vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza.
4. Nella Carta sono ripresi i principali contenuti di questo contratto ed è specificato che il contratto e tutti i suoi allegati sono integralmente consultabili nel portale Internet aziendale.
5. Entro tre (3) mesi dalla data di attivazione del servizio, il Gestore presenta all'Ente la versione definitiva della Carta della Qualità dei Servizi per un parere di conformità contrattuale.
6. Il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Qualità dei Servizi alle indicazioni dell'Ente e a pubblicarla entro i successivi tre (3) mesi. Il Gestore si impegna inoltre ad adeguare la Carta della Qualità dei Servizi ogni anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola all'Ente

entro il 15 febbraio di ogni anno e pubblicandola entro il 30 marzo.

7. Il Gestore, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 461, L. 244/2007, ed, in particolare al D.P.C.M. 30/12/1998 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità", si impegna a sostenere le attività di cui alle lettere b), c) e d) della suddetta legge, fino alla misura massima annuale di euro cinquemila/00 (€ 5.000,00) iva esclusa, a ristoro di spese per attività approvate dall'Ente effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In ogni caso, l'Ente ha la facoltà di destinare un ulteriore importo per finanziare progetti specifici volti alla definizione o risoluzione di problematiche inerenti l'utenza.
8. La Carta della Qualità dei Servizi disciplina inoltre il sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa, tenuto conto degli indicatori di cui all'Allegato [●] "Condizioni minime di qualità" di cui all'articolo 27. Il sistema di monitoraggio è svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente, seguendo le direttive dell'ART pro tempore vigenti e la legge n. 244/2007, articolo 2, comma 461 e ss.mm.ii. I costi connessi al sistema di monitoraggio sono a carico dell'Affidatario: tali costi sono addizionali a quelli riferiti alle diverse attività di monitoraggio puntualmente disciplinate dal contratto.
9. La ritardata trasmissione della Carta della qualità dei servizi rispetto ai termini di cui al comma 5, comporta l'applicazione di una penale pari ad euro trecento/00 (€ 300,00) per ogni settimana di ritardo. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dalla Carta si applica quanto all'uopo previsto dalla Carta stessa.
10. Gravi, reiterate ed ingiustificate violazioni delle disposizioni della Carta della Qualità dei Servizi, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile e la revoca dell'affidamento del servizio da parte dell'Ente affidante, previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

11. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per il monitoraggio della qualità percepita (Indagine "Customer Satisfaction"), inteso ad accertare il rispetto degli standard di servizio promessi nella Carta della Qualità dei Servizi e ricompresi nell'Allegato [●] "Condizioni minime di qualità" di cui all'articolo 27.
12. L'indagine deve essere effettuata da una società esterna specializzata. I costi connessi allo svolgimento della stessa sono interamente a carico del Gestore.
13. Il Gestore fornisce i risultati dell'indagine di "Customer Satisfaction" entro il 30 settembre di ogni anno solare, in formato .pdf ed in formato editabile da concordare con l'Ente tramite invio ufficiale a mezzo pec. Nel caso in cui il Gestore fornisca più di una indagine "Customer Satisfaction" la cadenza di effettuazione e trasmissione sarà concordata tra le Parti.
14. Il mancato o ritardato adempimento dell'effettuazione e relativa trasmissione dell'indagine di Customer Satisfaction di cui al comma 11, entro i termini di cui al comma 13, comporta l'applicazione di una penale pari ad euro trecento/00 (€300,00) per ogni mese di ritardo nella trasmissione.
15. L'Ente si impegna a monitorare la qualità percepita dall'utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, inteso a verificare e individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive.
16. L'Ente, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a

fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati, eventualmente anche attraverso l'installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.

17. Il Gestore si impegna a rendere disponibile all'Ente la documentazione richiesta a supporto dell'attività di verifica. Per l'effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell'Ente muniti di apposita tessera aziendale dell'Affidatario non nominativa.

ARTICOLO 27

(Condizioni minime di qualità - CMQ)

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze espresse dalla clientela, compreso il livello di accessibilità delle persone a mobilità ridotta (P.M.R.) e nel rispetto degli obiettivi previsti dal contratto.
2. Il Gestore esercita i servizi affidati nel rispetto delle Condizioni minime di qualità di cui all'Allegato [●] "Condizioni minime di qualità" e in coerenza con gli obiettivi regionali e dell'Ente per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi, con il fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.
3. Il suddetto allegato riporta, per ciascun fattore di qualità, l'obiettivo minimo da raggiungere alla conclusione del periodo regolatorio e i relativi indicatori di misurazione.
4. Il Gestore deve fornire all'Ente, con cadenza semestrale a partire dalla data di inizio del servizio, la tabella di cui al suddetto allegato, riportante i valori ottenuti per ogni indicatore.

5. La mancata e/o ritardata trasmissione della tabella di cui al comma 4, comporta l'applicazione di una penale pari ad euro trecento/00 (€300,00) per ogni mese di ritardo.
6. La valutazione del rispetto delle Condizioni minime di qualità definite nell'Allegato [●] "Condizioni minime di qualità" sarà effettuata annualmente sulla base:
 - a) dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità percepita, effettuata tramite indagine "Customer Satisfaction" di cui all'articolo 26;
 - b) dell'esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie effettuate dall'Ente;
 - c) dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata, rilevati tramite la trasmissione dell'Allegato [●] "Condizioni minime di qualità" di cui al comma 4 del presente articolo
7. Alla conclusione di ogni anno solare, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al periodo regolatorio di riferimento, l'Ente applica le penali di cui al medesimo allegato.
8. Le Condizioni minime di sicurezza per l'utenza sono assicurate dal Gestore mediante l'adozione di un apposito "Piano operativo di sicurezza e contolleria", che deve essere sottoposto all'Ente per l'approvazione, entro sei (6) mesi dalla data di inizio servizio, di durata programmatoria proporzionata a quella del presente contratto e che espliciti gli obiettivi di monitoraggio con particolare riguardo al contenimento degli eventi criminosi e incidentali.
9. Il Gestore, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare tutte le attività previste dal

presente contratto devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

10. Il Gestore si impegna a munirsi della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2015, entro la scadenza del quarto anno di contratto;
11. Il mancato conseguimento della certificazione prevista al comma 9, comporta la sospensione della liquidazione dei corrispettivi (in acconto ed in conguaglio) in misura pari al cinque per cento (5%) del loro importo, fino all'avvenuta certificazione. A partire dal quinto anno, la penale verrà trattenuta e potrà risolversi il contratto.
12. L'Affidatario riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e compensano l'esecuzione in assicurazione qualità delle prestazioni oggetto del contratto medesimo e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.

ARTICOLO 28

(Informazione alla clientela)

1. Il Gestore si impegna a garantire un alto livello di informazione alla clientela:
 - prima e dopo il viaggio (a terra),
 - durante il viaggio (a bordo dei veicoli)mediante:
 - a) messa in opera alle fermate di un elemento fisico (palina, cartello, etc.) che segnali la fermata e con un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni specificate nei punti seguenti;
 - b) indicazione alle fermate degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio;
 - c) esposizione di avviso, presso le autostazioni e i nodi di interscambio, che

segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari;

d) conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli di eventuali subaffidatari, di un estratto della "Carta della Qualità dei Servizi", adottata nei tempi e secondo le modalità di cui all'articolo 26;

e) attivazione di un sito web istituzionale nel quale siano riportati orari, percorsi, modifiche di orari e percorsi, sistema tariffario, modalità di acquisto dei titoli di viaggio, contratto di servizio e tutti i suoi allegati e la Carta della Qualità dei servizi,

nel rispetto degli obiettivi riportati nell'Allegato [●] "Condizioni minime di qualità";

2. Gli obblighi definiti al comma 1, lettere a), b), c), valgono per tutti i luoghi fisici in cui si svolgono i servizi affidati. In particolare:

- le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a), b), c), relativamente ai luoghi fisici localizzati nel territorio della Città metropolitana di Venezia saranno concordate dall'Affidatario con l'Ente affidante entro sessanta (60) giorni dalla stipula del contratto.
- le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere a), b), c), relativamente ai luoghi fisici non localizzati nel territorio della Città metropolitana di Venezia saranno concordate dall'Affidatario con l'Ente.

3. Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 1, lettere d) saranno concordate dall'Affidatario con l'Ente ed attuate entro novanta (90) giorni dalla stipula del contratto.

4. Il sito web aziendale di cui al comma 1, lettera e) dovrà essere attivato prima dell'inizio del servizio.
5. Tutti gli ulteriori interventi volti ad aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati dovranno essere attuati prima che siano messe in esercizio le modifiche che rendono necessario l'aggiornamento.
6. E' a carico dell'Affidatario la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.
7. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento, non già disciplinato ai precedenti articoli 5÷7, degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire l'informazione all'utenza a partire almeno dai quindici (15) giorni antecedenti la data fissata per l'introduzione della modifica e fino all'effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio (fatta salva la possibilità di riduzione del predetto termine in casi specifici, dietro assenso dell'Ente).

ARTICOLO 29

(Diritti minimi degli utenti)

1. Le modalità di gestione dei reclami, con particolare riferimento ai diritti di rimborso o indennizzo da parte degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 181/2011 (artt. 26 e 27) devono essere riportate nella Carta della Qualità dei Servizi di cui all'articolo 26, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 461 della legge 244/2007 e all'art. 1, commi 168 e 169 della legge 124/2017.
2. Il Gestore, con periodicità annuale, deve trasmettere all'Ente affidante un report dei reclami e delle segnalazioni ricevute e delle relative risposte fornite

all'utenza.

3. Il Gestore predispone entro sei (6) mesi dall'avvio del servizio un apposito "Piano Operativo per l'Accessibilità" di concerto con l'Ente per migliorare l'accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il piano riguarderà in particolare l'informazione al pubblico (sia a terra che a bordo) ed il miglioramento del sistema di accoglienza ed assistenza per disabili. Nella individuazione e determinazione delle suddette azioni verranno opportunamente coinvolte le rappresentanze degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili. Il suddetto piano deve essere redatto anche nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 181/2011.

ARTICOLO 30

(Monitoraggio dei servizi)

1. Il monitoraggio dei servizi avviene secondo quanto riportato nell'Allegato [●]
"Sistema di monitoraggio" e si riferisce alle prestazioni contrattuali di natura:
 - a) tecnico-gestionale
 - b) economica
 - c) qualitativa
2. Tutti i dati, le informazioni e i documenti riportati nel suddetto allegato sono resi disponibili dal Gestore all'Ente in formato elettronico editabile, ove non diversamente previsto nel presente contratto.
3. Ai sensi della Misura 25, comma 5 dell'Allegato 1 della Delibera ART n. 154/2019, i suddetti dati, informazioni e documenti rientrano nella titolarità dell'Ente e al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, sono pubblicati sul sito web istituzionale dello stesso, con particolare riferimento

a:

- a) contratto di servizio in vigore;
- b) la Carta della qualità dei servizi in vigore;
- c) risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
- d) i principali indicatori di natura economica, tecnico gestionale e qualitativi previsti dal contratto di servizio.

L'Ente valuta l'ostensibilità dei dati economici, in relazione alla tutela e riservatezza industriale e commerciale delle informazioni.

- 4. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere al Gestore di effettuare all'occorrenza rilevazioni della domanda, anche per mezzo di sistemi elettronici. I dati devono essere forniti secondo le modalità riportate nell'Allegato [●] "Regolamentazione delle indagini sulla domanda".
- 5. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriori indagini ai fini dell'integrazione e del controllo delle indagini realizzate dall'Affidatario.
- 6. Le rilevazioni della domanda richieste dall'Ente, devono essere trasferite in sede di trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile relativo al mese successivo a quello a cui è riferita la campagna di rilevazione.
- 7. In caso di mancata o incompleta o errata realizzazione di campagne di rilevazione, la campagna di rilevazione non effettuata o effettuata in maniera incompleta sarà sostituita da altra effettuata da società specializzata scelta dall'Ente, con costo a carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 31

(Penali)

1. Qualora l'Ente accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, provvederà a trasmettere specifica diffida contenente:
 - la descrizione degli inadempimenti contestati;
 - l'assegnazione di un congruo termine per le eventuali giustificazioni;
 - l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
 - la quantificazione delle penali specificate nel presente contratto.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, fermo restando l'obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l'applicazione delle penali quantificate nel provvedimento l'Ente affidante provvederà, se del caso, a dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto, provvedendo alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed all'escussione della cauzione. L'importo complessivo delle penali applicate, non potrà comunque superare su base annua la percentuale del dieci per cento (10%) del corrispettivo annuo dovuto.
3. Le penali per il non adempimento degli obblighi di servizio ricompresi nel contratto sono definite all'interno del contratto stesso.
4. Le penali per il mancato rispetto delle Condizioni minime di qualità di cui all'Allegato [●] sono riportate nel medesimo allegato e sono conguagliate annualmente, in base alle verifiche condotte dall'Ente affidante, alle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore e alle rilevazioni della qualità percepita dall'utenza (indagini di Customer Satisfaction).
5. Il Gestore ha diritto allo scomputo, dagli importi dovuti all'Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, delle somme che lo stesso

dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

ARTICOLO 32

(Comitato tecnico di gestione del contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è possibile prevedere la costituzione di un Comitato tecnico composto da due rappresentanti dell’Affidatario, tra cui il responsabile di esercizio, e due dell’Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’Ufficio periferico istituito presso la Città Metropolitana di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2. Il Comitato tecnico, se costituito, è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a:
 - ✓ variazioni al programma di esercizio;
 - ✓ valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
 - ✓ risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di esercizio;
 - ✓ valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
 - ✓ verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al PEF di aggiudicazione Allegato [●] “P.E.F. di aggiudicazione” in corso di contratto, compreso lo stato di attuazione degli investimenti programmati di cui all’Allegato [●] “Investimenti programmati”;

- ✓ ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione ed alla revisione del contratto.
3. Le decisioni, ad esclusione di quelle di competenza dell'Ente di Governo, vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del presidente della commissione, individuato come rappresentante dell'Ente.

TITOLO IV – CLAUSOLE GENERALI

ARTICOLO 33

(Rappresentante del Gestore)

1. Il Gestore indica [●], nato a [●] il [●], codice fiscale [●], munito dei necessari poteri, quale proprio rappresentante. Il rappresentante dell'Affidatario assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell'Affidatario in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto e che deve essere corredata dalla procura rilasciata al nuovo rappresentante.
2. Egli è l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l'Affidatario e l'Ente affidante; conseguentemente solo il rappresentante potrà inoltrare riserve nei confronti dell'Ente affidante e potrà sottoscrivere la documentazione amministrativo-contabile rilevante nei confronti dell'Ente, con espressa avvertenza che eventuali riserve, richieste, domande ed istanze e comunque atti amministrativo-contabili eventualmente sottoscritti da soggetti diversi non avranno alcun effetto nei confronti dell'Ente.
3. Salva ed impregiudicata la responsabilità dell'Affidatario, il rappresentante è responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dal presente contratto.

ARTICOLO 34

(Rappresentante dell'Ente affidante)

1. L'Ente indica il Dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco della Città metropolitana di Venezia [●], nato a [●] il [●], codice fiscale [●], munito dei necessari poteri, quale proprio direttore di esecuzione del contratto. Egli ha la rappresentanza esclusiva dell'Ente in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2. Il rappresentante indicato al punto precedente, o suo sostituto o delegato, è l'unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l'Ente affidante e l'Affidatario.

ARTICOLO 35

(Modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni fra Ente ed Affidatario, e viceversa, avverranno esclusivamente a mezzo PEC, fatta salva la trasmissione a mezzo raccomandata A/R nel caso di documenti non inviabili in formato elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall'Ente e/o dall'Affidatario dalla data di consegna del documento inviato via PEC e di ricezione della raccomandata A/R.
2. Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione inerente all'esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i rapporti con l'Ente, è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per tutta la durata dell'affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso l'Ente, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall'Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà fornire all'Ente i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli orari, secondo gli standard

definiti dall'Ente.

ARTICOLO 36

(Personale addetto al servizio)

1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifiche adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Il numero degli addetti, suddiviso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto relativa - è riportato nell'Allegato [●]

“Elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del servizio, elenco personale addetto”.

2. L'Affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo il Gestore dichiara che applica ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
3. Il Gestore non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell'art. 5 della stessa.
4. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente

adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco aggiornato del personale dovrà essere comunicato dal Gestore all'Ente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio.

5. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione. A decorrere dal 5° mese dalla data di stipula del contratto, questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese subaffidatarie (dove per divisa sociale si intende quella dell'Affidatario). Il mancato adempimento comporta l'applicazione di una penale pari a euro duecento/00 (€ 200) al giorno per ogni infrazione accertata; per motivate esigenze legate alla lotta all'evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili.
6. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile Tecnico d'Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal D.M. n. 448/91 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 marzo 1993 a cui vengono attribuite le funzioni di cui al D.P.R. n. 753/1980.
7. Il Gestore promuove con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale ed in particolare quella sulla sicurezza.
8. Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto.

9. L’Affidatario si impegna a fornire ogni dodici (12) mesi all’Ente, a decorrere dalla data di avvio del contratto, l’elenco del personale dipendente impiegato per l’esercizio dei servizi di trasporto.

L’elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:

- estremi dell’Affidatario;
- Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio)
- Profilo - Parametro contrattuale;
- tipologia di rapporto contrattuale;
- eventuali inidoneità;
- ore settimanali da contratto;
- anzianità specifica;
- fascia di età;
- costo aziendale annuo, con la specificazione dell’ammontare del T.F.R. maturato;
- la percentuale delle ore lavorate impegnate per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati.

10. La mancata o incompleta trasmissione del suddetto elenco comporta l’applicazione di una penale pari a euro mille (€ 1.000,00)

11. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel o access o altro formato concordato tra le Parti).

ARTICOLO 37

(Subaffidamento dei servizi di trasporto)

1. Il Gestore si impegna a svolgere integralmente il programma di esercizio oggetto

di affidamento.

2. L'Ente si riserva la facoltà di autorizzare il Gestore, previa apposita istanza della società, a subaffidare il servizio nella misura massima del cinque per cento (5%) della globale produzione chilometrica di cui al Programma di esercizio annuale.
3. Non deve sussistere, nei confronti del subaffidatario, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L'Affidatario deve depositare ogni contratto di subaffidamento presso l'Ente, almeno trenta (30) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatte salve esigenze conclamate con assenso dell'Ente.
5. Al momento del deposito di ogni contratto di subaffidamento presso l'Ente, l'Affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata e la dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
6. I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.
7. L'Affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il contratto nei confronti dell'Ente. Esso rimane il solo responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.
8. Le penali previste dal contratto sono comminate all'Affidatario anche per infrazioni commesse da un eventuale subaffidatario.

9. In caso di risoluzione del presente contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo a carico dell'Ente.
10. L'Ente affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all'esterno e delle relative modalità di effettuazione.

ARTICOLO 38

(Trasparenza e Piano di Accesso al Dato)

1. Il Gestore è tenuto a fornire i dati e assicurare l'accesso alle informazioni da parte dell'Ente, dei cittadini e delle organizzazioni a tutela degli utenti, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dall'Allegato [●] "Piano di Accesso al Dato".
2. Nel Piano di Accesso al Dato sono stati individuati, attraverso la consultazione dei principali stakeholder, i seguenti elementi concernenti:
 - l'insieme di dati elementari che devono essere nella disponibilità dell'Ente;
 - la modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (real time) e manuale (a consuntivo, rendicontato secondo un intervallo temporale definito);
 - le modalità di accesso al dato da parte di terzi;
 - il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all'Ente.
3. Il mancato adempimento degli obblighi riportati nel Piano di accesso al dato comporta l'applicazione delle penali ivi ricomprese.

ARTICOLO 39

(Assicurazioni)

1. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore ad euro dieci milioni/00 (€ 10.000.000,00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
 - per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastofale non inferiore ad euro cinquemilioni/00 (€ 5.000.000,00) per sinistro e con un limite non inferiore ad euro duemilionicinquecentomila/00 (€ 2.500.000,00) per danni a persone e/o cose-animali;
 - per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'Affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore ad euro unmilione/00 (€ 1.000.000,00).
2. L'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere all'Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti.
 3. L'Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l'adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

4. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l'Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 40

(Cauzione)

1. L'Ente e l'Affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, il Gestore ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione assicurativa numero [●], in data [●], stipulata con [●], Agenzia di [●], per euro [●] ([●]), e di durata non inferiore alla durata dell'affidamento aumentata di 12 mesi.
2. Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
3. L'Ente e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'Affidatario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, come risulta dalla copia del certificato di qualificazione n. [●], in data [●] emesso da [●].
4. L'Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
5. In particolare, nel caso in cui l'Affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del presente contratto entro trenta (30) giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che l'Affidatario avrà l'obbligo di reintegrare entro i successivi trenta (30) giorni.

6. L'Ente e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 117 del d.lgs. 36/2023.
7. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Affidatario.
8. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente e comunque non oltre dodici (12) mesi dopo la conclusione del presente contratto.

ARTICOLO 41

(Cessioni di credito)

1. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del direttore di esecuzione del contratto di cui all'articolo 34.
2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni.
3. L'Ente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Ente stesso, nonché a favore di terzi.

ARTICOLO 42

(Risoluzione del contratto)

1. In caso di grave inadempimento dell'Affidatario agli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto di cui

all'articolo 34 per porre fine all'inadempimento, l'Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., l'Ente, mediante comunicazione scritta all'Affidatario può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi:

- a. allorché l'Affidatario non si conformi entro un termine non superiore a trenta (30) giorni all'ingiunzione dell'Ente di porre rimedio a negligenza o inadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;
- b. allorché vengano contestate dall'Ente reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l'applicazione reiterata di penali;
- c. allorché vengano violate le norme in materia di cessione o di subappalto;
- d. allorché l'Affidatario sia assoggettato a liquidazione giudiziale o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione volontaria;
- e. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'Affidatario una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- f. allorché l'Affidatario risulti positivo agli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- g. allorché l'Affidatario sospenda ingiustificatamente il servizio;

- h. allorché l’Affidatario non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ente;
 - i. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
 - j. allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi in materia previdenziale, retributiva, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - k. allorché l’Affidatario violi l’obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
2. Ai sensi dell’articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l’Ente riterrà definitivamente la cauzione di cui al presente contratto. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dell’Ente.

ARTICOLO 43

(Difformità tra documenti contrattuali)

1. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l’Ente affidante.

ARTICOLO 44

(Recesso)

1. L’Ente recederà dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose.

ARTICOLO 45

(Spese contrattuali)

1. L’Affidatario assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di [●] euro, salvo conguaglio, sono a carico dell’Affidatario che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere della Città Metropolitana di Venezia: [●] filiale di [●], sul c/c numero IBAN: [●] intestato alla Città Metropolitana di Venezia.

ARTICOLO 46

(Trattamento dei dati personali)

1. Il dirigente informa l’Affidatario che “titolare” del trattamento è l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Città Metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il medesimo, dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco della Città metropolitana di Venezia.
2. L’Ente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR e successive modificazioni, informa l’Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
3. L’Affidatario si obbliga a rispettare le previsioni del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e tutte le eventuali successive integrazioni e modifiche pro tempore vigenti;

ARTICOLO 47

(Controversie tra le Parti)

1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.

2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 48

(Registrazione)

1. Il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della L. 7/12/1999 n. 472.
2. L'Ente affidante e il Gestore dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica per l'importo forfettario di euro duecentocinquanta/00 (€ 250,00), ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 (Allegato I.4)
4. Relativamente agli allegati parte integrante, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ARTICOLO 49

(Prescrizioni diverse)

4. L'Affidatario si impegna a:
 - a) notificare all'Ente, entro i trenta (30) giorni successivi alla data di scadenza dell'obbligo, o del termine a provvedere al pagamento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed

- assicurativi, nonché retributivi per i dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, compresi quelli a capo di eventuali imprese subaffidatarie;
- b) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;
2. Le mancate, ritardate o errate notifiche di cui al comma 1, lettera a) comporta la sospensione dei pagamenti.

ARTICOLO 50

(Clausole finali)

1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Venezia per il periodo 2023-2025 è consultabile alla pagina <https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: anticorruzione@cittametropolitana.ve.it.
2. L’Affidatario attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, recepito ed integrato dalla stazione appaltante così come reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente - Personale all’indirizzo <https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

3. L’Affidatario attesta ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia – Ufficio periferico istituito presso la Città Metropolitana di Venezia e/o della Città Metropolitana di Venezia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata risoluzione del contratto.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

ARTICOLO 51

(Allegati al contratto)

1. Il contratto è corredato dai seguenti documenti sottoscritti digitalmente, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non fisicamente allegati al medesimo:

Allegato [●] “Programma di Esercizio”;

Allegato [●] “P.E.F. di aggiudicazione”

Allegato [●] “Matrice dei rischi”

Allegato [●] “Obiettivi di Efficacia ed Efficienza”

Allegato [●] “Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato”;

Allegato [●] “Regolamentazione delle Indagini sulla domanda”;

Allegato [●] “Sistema di Monitoraggio”;

Allegato [●] “Investimenti programmati”;

Allegato [●] “Sistema Tariffario”;

Allegato [●] “Condizioni minime di qualità”;

Allegato [●] “Elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del servizio, elenco personale addetto”

Allegato [●] “Piano di Accesso al Dato”

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per il Sig. [●] da [●], numero seriale [●] e per [●] da [●], numero seriale [●] risultano a me Ufficiale Rogante, validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.

Dopo di che io Segretario Generale della Città Metropolitana di Venezia ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

Allegato [•] - Matrice dei rischi

Identificazione del rischio (1)			Allocazione (2)		Risk Assessment (3)	Risk Management (4)	Riferimento CdS(art.)	Descrizione impatto	
Natura	Driver	Evento	EA	IA					
Operativo (5)	Domanda	ContraZIONE della domanda di servizio (6)		X	4	Revisione del PEF per individuare eventuali errori di previsione o incongruenze tra le previsioni e le reali performance aziendali.	Art. 6	Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF	
	Offerta	Surplus programmatico (7)			X	2	Implementazione di un sistema di monitoraggio; implementazione di un sistema di previsione della domanda più accurato, basato su modelli statistici o predittivi.	Art. 6 Art. 7	Minor valore dei ricavi da riscossione dei titoli di viaggio registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
		Deficit programmatico (8)	X			3	Monitoraggio costante del servizio, penalità in caso di ritardi frequenti, diritto di recesso dal contratto	Art. 30 Art. 31 Art. 36 Art. 44	Deterioramento della qualità del servizio (e.g. sovrappollamento a bordo, aumento tempi d'attesa/incarozzamento in fermata)
		Disponibilità			X	2	Stipula di un contratto di servizio che definisca in modo chiaro e preciso i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, al fine di evitare incomprensioni e controversie sulla gestione dei servizi.	CdS	Incapacità dell'IA, totale o parziale, di erogare i servizi programmati in conformità con quanto previsto dal CdS (9)
		Variazione dei costi per effetto di fattori non controllabili da EAo IA (e.g. carburante, energia, materie prime, materiali)			X	3	Revisione dei valori del PEF sulla base dei valori consuntivi registrati dall'azienda. Negoziazione dei contratti con il personale e i fornitori con valori vincolati alla durata del CdS.	Art. 11	Incremento dei costi registrato a consuntivo rispetto a quanto previsto nel PEF
Altri rischi	Normativo	Modifiche legislative (e.g. fiscali, ambientali, tariffarie) o regolatorie (e.g. condizioni minime di qualità)	X		2	Monitoraggio costante delle normative e delle leggi; definizione di clausole contrattuali che prevedano la possibilità di revisione delle condizioni dell'affidamento.	Art.5 Art. 6 Art. 7	Aumento dei costi di gestione/di investimento o variazione dei requisiti per l'esercizio del servizio	

		Ritardo nel rilascio di autorizzazioni, certificazioni o altri atti amministrativi da parte di soggetti competenti	X		2	Pianificazione adeguata delle attività relative all'affidamento; adozione di politiche di gestione dei rischi e di prevenzione.	Art. 30	
Contenzioso		Allungamento imprevisto dei tempi di svolgimento della gara	X		3	Definizione di un calendario delle attività; comunicazione continuativa tra l'Ente e i partecipanti; definizione di clausole contrattuali che prevedano la possibilità di proroga dei termini dell'affidamento in caso di ritardi imputabili alla procedura di gara.	Art. 6 Art. 7 Art. 30	Aumento degli oneri connessi allo svolgimento della procedura di gara. Impatto sulla capacità dell'IA di assicurare le condizioni e/o il livello di servizio originariamente offerto in gara
Relazioni industriali		Variazioni del CCNL di settore, del contratto territoriale o integrativo		X	3	Riduzione dei costi di personale attraverso l'implementazione di processi digitali o automatizzati	Art. 25	Aumento dei costi del personale
Gestionale		Errata stima previsionale dei costi legata a inefficienze organizzative e/o gestionali (10)		X	3	Implementazione di un sistema di controllo costi per monitorare costantemente i costi di gestione	Art. 19	Aumento dei costi di produzione
Finanziario		Mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi da parte dell'EA		X	1	Attivazione di strumenti finanziari per far fronte a deficit finanziari non prevedibili ex-ante	Art. 12	Impossibilità per l'EA di garantire il pagamento dei corrispettivi nei tempi contrattualmente previsti
		Mancato adeguamento dei corrispettivi per assenza di copertura con risorse pubbliche	X		2	Adozione di politiche di gestione dei rischi e di prevenzione	Art. 11	Impossibilità per l'EA di garantire l'adeguamento dei corrispettivi a quanto contrattualmente previsto
Socio-ambientale		Eventi accidentali in corso di esercizio dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del servizio (e.g. materiale rotabile, depositi, officine)		X	2	Adozione di procedure di manutenzione preventiva; stipula di assicurazioni e polizze specifiche.	Art. 10 Art. 39	Aumento dei costi di esercizio derivante dall'attivazione di procedure di gestione dei rischi industriali (da incidenti rilevanti) e/o di risanamento ambientale (aria, acqua, suolo, gestione rifiuti)
Cause di forza maggiore		Alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio	X		2	Definizione di piani di emergenza e procedure di gestione delle crisi; stipula di assicurazioni e polizze specifiche; definizione di clausole contrattuali per l'esenzione parziale degli obblighi di servizio.	Art. 6 Art. 7 Art. 39	Impossibilità per l'IA di garantire il livello di servizio offerto in gara

NOTE

- (1) Il rischio è un evento incerto che qualora si verifichi ha un impatto (positivo o negativo) sul CdS, con il coinvolgimento della parte contrattuale interessata dall'allocazione (EA e/o IA); la matrice considera esclusivamente l'impatto negativo.
- (2) EA = rischio allocato in capo all'ente affidante;
IA = rischio allocato in capo al vettore affidatario.
- (3) Probabilità del verificarsi dell'evento associato al rischio, espressa in scala 1-5.
- (4) Meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti dal verificarsi dell'evento (strumento di mitigazione, come descritto nella documentazione che disciplina la procedura di affidamento e nel CdS di riferimento).
- (5) Cfr. Direttiva 2014/23/UE, Considerando n.20 ("*un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti* ") e d.lgs. n. 50/2016, art. 3, comma , lettera zz) ("*rischio operativo: rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi trasferito all'operatore economico*").
- (6) Diminuzione dei ricavi per inefficienze commerciali (e.g. rete di vendita, disponibilità titoli di viaggio, malfunzionamento piattaforme), errate stime previsionali o cause esterne (e.g. crisi economica, concorrenza modale, evoluzione tecnologica); in caso di contratti *gross cost* tale rischio permane in capo all'EA.
- (7) Eccesso di offerta programmata in relazione alla domanda effettiva.
- (8) Sottodimensionamento dell'offerta programmata dall'EA, in relazione alla domanda effettiva.
- (9) A titolo d'esempio: disponibilità materiale rotabile idoneo, malfunzionamento sistema AVM e/o apparati di sicurezza, assenza dispositivi accessibilità PMR a terra/a bordo, *performance* infrastrutturale (con possibili ricadute sulla velocità commerciale delle linee, rispetto a quanto previsto dal CdS).
- (10) A titolo d'esempio: assenteismo, inadempimenti contrattuali fornitori e subappaltatori, costi manutenzione, obsolescenza tecnica dei beni.

Allegato [c] - Obiettivi di efficacia ed efficienza e relativi indicatori (KPI)

Nome	Formulazione	Valore	Note
EFFICIENZA OPERATIVA			
Costo operativo per vett-km	costo operativo / vett-km (PEA)	2023: 1,96; 2024: 2,04 2025: 2,08; 2026: 2,11 2027: 2,14; 2028: 2,17 2029: 2,21; 2030: 1,96 2031: 1,96 VALORE MEDIO: 2,14	Il costo operativo è costituito dal costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costi di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi, sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico
Costo operativo per posto-km	Costo operativo / posti-km (totali)	2023: 0,036; 2024: 0,037 2025: 0,038; 2026: 0,038 2027: 0,039; 2028: 0,04 2029: 0,040; 2030: 0,036 2031: 0,036 VALORE MEDIO: 0,039	Il costo operativo è costituito dal costo del personale, costo di manutenzione, costo di trazione, costi di acquisizione di servizi da terzi, altri costi operativi, sono esclusi i costi di accesso all'infrastruttura, sanzioni e premi contrattuali e i costi di locazione del materiale rotabile.
EFFICIENZA – PRODUTTIVITA'			
Costo del lavoro totale per numero di addetti totali	costo del lavoro totale / n. addetti totali	2023: 45.350; 2024: 46.031 2025: 46.721; 2026: 47.422 2027: 48.133; 2028: 48.855 2029: 49.588; 2030: 45.350 2031: 45.350 VALORE MEDIO: 48.169	Il costo del lavoro totale è dato dalla somma del costo del lavoro del personale operativo, di manutenzione e addetto ad altre mansioni. Gli addetti totali sono dati dalla somma degli addetti operativi, di manutenzione e addetti ad altre mansioni. Gli addetti sono misurati in FTE units. vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico
Produzione per numero di addetti operativi	vett-km (PEA) / n. addetti operativi	2023: 42.732; 2024: 42.732 2025: 42.732; 2026: 42.732 2027: 42.732; 2028: 42.732 2029: 42.732; 2030: 42.732 2031: 42.732 VALORE MEDIO: 42.732	

Produzione per numero di addetti totali	vett-km (PEA) / n. addetti totali	2023: 52.276; 2024: 52.276 2025: 52.276; 2026: 52.276 2027: 52.276; 2028: 52.276 2029: 52.276; 2030: 52.276 2031: 52.276 VALORE MEDIO: 52.276	
Efficienza della rete di trasporto di superficie	vett-km (PEA) / vett-km totali	2023: 0,92; 2024: 0,92 2025: 0,92; 2026: 0,92 2027: 0,92; 2028: 0,92 2029: 0,92; 2030: 0,92 2031: 0,92 VALORE MEDIO:0,92	vett-km (PEA) = servizio da PEA teorico vett-km totali tengono conto di corse tecniche, da/per deposito, riposizionamenti, ecc.
EFFICACIA – REDDITIVITA'			
Ricavi da traffico per vett-km	ricavi da traffico / vett-km (cons)	2023: 0,62; 2024: 0,70 2025: 0,83; 2026: 0,93 2027: 0,90; 2028: 0,83 2029: 0,83; 2030: 0,62 2031: 0,62 VALORE MEDIO: 0,81	I ricavi da indicare sono pari agli importi a consuntivo nell'anno espressi in euro degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché gli introiti derivanti da agevolazioni/esenzioni tariffarie (rimborso per mancato ricavo da parte di enti pubblici e/o privati), al netto dell'IVA. In alternativa il numeratore può essere sostituito da "ricavi totali", tenendo conto anche delle altre fonti di introito (sanzioni, ricavi commerciali, ecc.) vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato (al netto dei trasferimenti/inserimenti)
Coverage Ratio	ricavi da traffico / costi operativi	2023: 31%; 2024: 33% 2025: 39%; 2026: 43% 2027: 41%; 2028: 37% 2029: 36%; 2030: 31% 2031: 31% VALORE MEDIO: 37%	Da determinare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997 e s.m.i.
EFFICACIA – QUALITA'			

Puntualità	n. corse in orario/n. corse effettive	Valore minimo: 80% Valore obiettivo: 100%	Numero di corse con ritardo in arrivo a capolinea inferiore al maggiore tra i seguenti due valori: - 15 minuti - 12% del tempo di programmata percorrenza e con anticipo inferiore ai 3 minuti, in rapporto al numero delle corse effettivamente svolte. Il valore deve essere uguale o superiore al valore obiettivo riportato per i tre periodi regolatori.
Scostamenti da orario	tempo di ritardo/tempo di percorrenza	12% (o 15 minuti)	Il tempo è espresso in minuti. Il valore indicato indica il massimo consentito dal Contratto di Servizio, senza incorrere in penali.
Regolarità corse	n. corse effettive/n. corse programmate	Valore minimo: 94% Valore obiettivo: 100%	Numero di corse effettivamente svolte in rapporto al numero di corse programmate.
Load factor	pax-km / posti-km	2023: 49%; 2024: 56% 2025: 58%; 2026: 65% 2027: 54%; 2028: 49% 2029: 49%; 2030: 49% 2031: 49% VALORE MEDIO: 54%	
Sostenibilità ambientale	n. veicoli max standard "Euro 6" / n. veicoli totali	2023 – 2026: 50% 2027 – 2031: 100%	Valori calcolati dal "parco veicolare" dell'IA alla data di inizio affidamento
Efficienza energetica	Consumo energetico/posti-km	2023: 0,33; 2024: 0,33 2025: 0,33; 2026: 0,33 2027: 0,33; 2028: 0,33 2029: 0,33; 2030: 0,33 2031: 0,33 VALORE MEDIO: 0,33	Valore del "consumo energetico" dato dalla somma delle componenti carburante, energia elettrica, altri consumi di energia, riportate ad unica unità di misura (i.e. Mjoule, Tep) e riferibili all'esercizio
Sicurezza	n. segnalazioni/n. corse effettive	Valore massimo: 5% Valore obiettivo: 0%	Il parametro "n. segnalazioni" tiene conto degli esiti del monitoraggio effettuato dall'EA nell'ambito del "Piano Operativo di sicurezza e controlleria" (cfr. Annesso 2, Prospetto 1 e 2, sez. CMQ) in relazione alla variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo.
MONITORAGGIO			

<p>Velocità commerciale (effettiva)²</p>	<p>vett-km (cons) / h servizio</p>	<p>2023: 42,12; 2024: 42,12 2025: 42,12; 2026: 42,12 2027: 42,12; 2028: 42,12 2029: 42,12; 2030: 42,12 2031: 42,12</p> <p>VALORE MEDIO: 42,12</p>	<p>Velocità commerciale effettivamente realizzata dai veicoli circolati, inclusiva degli scostamenti temporali rispetto al programma di esercizio.</p> <p>vett-km (cons) = servizio effettivo consuntivato(al netto dei trasferimenti/inserimenti)</p> <p>h servizio = durata consuntivata delle corse effettivamente svolte</p>
<p>Conformità investimenti in materiale rotabile(acquisto nuovo o revamping) - RMR</p>	<p>Valore investimenti RMR realizzati / valore degli investimenti RMR programmati</p>	<p>Valore minimo: 90% Valore obiettivo: 100%</p>	<p>Il “grado di conformità” è riferito al progetto di investimento o gruppi di progetti afferenti alla stessa tipologia, come da cronoprogramma di intervento di cui al relativo piano degli investimenti (cfr. Piano RMR e Piano ICT in Annesso 2, Prospetti 1 e 2 - "Politica investimenti per rinnovo del materiale rotabile, per innovazione tecnologica, etc..").</p> <p>Valore dell'investimento espresso in euro (€).</p>
<p>Conformità investimenti in nuove tecnologie - ICT</p>	<p>valore investimenti ICT realizzati / valore degli investimenti ICT programmati (da PEF)</p>	<p>Valore minimo: 90% Valore obiettivo: 100%</p>	

Allegato [] – Rapporto di servizio mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato

Il Rapporto di Servizio Mensile contiene la rendicontazione del servizio effettuato, con l'evidenziazione delle differenze tra servizio programmato ed esercitato. I controlli sono finalizzati a verificare la veridicità del Rapporto di Servizio Mensile. All'esito dei controlli sono relazionati i pagamenti dei corrispettivi.

In sede di eventuali verifiche intermedie l'Ente di governo procede alla verifica di corrispondenza tra la rendicontazione del servizio e la documentazione di esercizio.

La metodologia di verifica è differenziata nei seguenti tre casi:

- Il Sistema AVM non è implementato o è implementato in misura non idonea a consentire il monitoraggio di parti significative del servizio.

In tale caso è realizzata una VERIFICA MANUALE A CAMPIONE che si articola in 2 Passi:

- L'Ente verifica innanzitutto la coerenza delle informazioni contenute nei Rapporti di Servizio Mensile con il database contenente il Programma di Esercizio vigente nel periodo cui sono riferiti i rapporti.

La verifica è effettuata con una procedura informatica. Per tale motivo le informazioni contenute nei Rapporti di Servizio Mensile devono essere strutturate in modo da potere essere elaborate per il confronto con il Programma di Esercizio.

- L'Ente procede, quindi con un controllo tra le informazioni contenute nei Rapporti di Servizio Mensili relative ad un campione casuale di corse e la corrispondente documentazione di esercizio conservata presso l'Affidatario, che comprenderà anche quella relativa ad eventuali servizi subaffidati. Tale documentazione consiste nei Giornali di Bordo predisposti dai conducenti.
- Il Sistema AVM è implementato su tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di TPL dell'unità di Contratto.

In tale caso è realizzata una VERIFICA SISTEMATICA ossia estesa a tutte le corse programmate. Il controllo è effettuato con procedura informatica basata sulle registrazioni dei Sistemi AVM.

1. Modalità di espletamento della VERIFICA MANUALE A CAMPIONE

Rapporto di Servizio Mensile

Il Rapporto di servizio si compone di una Relazione e di 2 tabelle denominate:

- Riepilogo delle percorrenze programmate ed effettuate nel mese.
- Elenco delle corse non effettuate o con modifiche di percorso rispetto al Programma di Esercizio

La Relazione contiene la certificazione del servizio effettuato nel mese e le eventuali indicazioni ritenute utili dall'Affidatario a specificazione delle variazioni intervenute rispetto al programmato.

Nella Relazione è inserita la tabella "Riepilogo delle percorrenze programmate ed effettuate", che costituisce il riferimento per la fatturazione del servizio. Di seguito è riportato lo schema della tabella.

Anno-Mese		Unità di Contratto		
Servizi di Linea (Km)	Da Programma di Esercizio			
	Effettuati			
Totali (sommare valori in celle Rosse)				

L'altra tabella deve essere prodotta esclusivamente in un file denominato **Dettaglio_Variazioni_xx_yy.mdb** (con xx = anno; yy = mese). Essa riporta i dati rilevanti di tutte le corse non effettuate o il cui percorso è stato diverso da quello a Programma di Esercizio o che sono qualificate come non puntuali come definito nell'Allegato "Condizioni Minime di Qualità" e nell'Allegato "Obiettivi di Efficacia ed efficienza"; nella tabella sono considerati i Servizi di Linea (compresi gli eventuali Servizi Sperimentali).

Estremi Giornale di Bordo					Corsa (Codice da Programma di Esercizio)	Variazioni rispetto a programmato					
Data variazione			Codice del turno	Targa del veicolo		Linea	Codice Motivo	Percorrenze (in metri)		Corsa non effettuata (SI/NO)	Corsa non puntuale (SI/NO)
Anno	Mese	Giorno						Codice	Denominazione		

Campi della tabella	Note esplicative
Estremi Giornale di Bordo	Identificativi del Giornale di Bordo, idonei a consentire la sua immediata reperibilità durante le verifiche ispettive che saranno realizzate dall'Ente.
Codice Motivo	Vedi tabella di codifica di seguito riportata.
Percorrenze in aumento o diminuzione della corsa (m.)	Percorrenza incrementale o decrementale rispetto a quella prevista a Programma di Esercizio.

Codici Motivo della variazione

Descrizione	Codice
Eventi naturali	EN
Lavori stradali	LS
Ordine pubblico	OP
Eventi speciali	ES
Sciopero	SC
Incidenti ed avarie del mezzo di trasporto	I
Problemi di traffico	PT
Altro	A

Giornali di Bordo

I Giornali di Bordo in originale dovranno essere conservati presso la sede dell'Affidatario, compresi quelli relativi ai servizi subaffidati.

L'ispezione potrà essere articolata in una o più sessioni di controllo; ogni sessione dovrà essere preannunciata via posta elettronica certificata dall'Ente all'Affidatario con un anticipo di 12 ore.

Al termine della verifica sarà redatto un verbale, firmato da Rappresentanti dell'Ente e dell'Affidatario presenti al momento della verifica stessa, in cui saranno descritti le modalità di conduzione della verifica ed i suoi esiti.

I Giornali di Bordo dovranno essere immediatamente accessibili per il personale dell'Ente preposto alla verifica; per tale motivo si prescrive che:

- siano conservati in raccoglitori organizzati per Linea e giorno
- in testata di ogni Giornale di Bordo siano specificati la linea, la data, la targa del veicolo.
- nel singolo Giornale di Bordo, per ogni Corsa dovranno essere specificati il codice della Corsa e, in caso di variazione dovranno essere riportati i codici di Motivo della variazione e la lunghezza della corsa.

2. Modalità di espletamento della VERIFICA SISTEMATICA.

Da definire a valle delle decisioni circa il monitoraggio da effettuare con il supporto dei Sistemi AVM.

Le modalità di rendicontazione e di espletamento delle Verifiche sono definite e specificate in base ai contenuti dell'Offerta prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario relativa al sistema AVM.

Allegato [•] – Regolamentazione delle indagini sulla domanda

In questo Allegato sono disciplinate le modalità di realizzazione delle indagini di frequentazione dei servizi di linea e le modalità con cui i dati rilevati devono essere trasmessi all'Ente.

Indagini di frequentazione dei servizi di Linea

In ambito di rilievo della domanda di mobilità è richiesto il conteggio (separato) dei passeggeri saliti e dei passeggeri discesi, in tutte le fermate per tutte le corse di tutte le linee.

Su richiesta dell'Ente, e concordando con lo stesso le tempistiche, sono da effettuare due (2) campagne di rilevazione della domanda di mobilità, di cui:

- una estesa ad un'intera settimana di un mese invernale;
- una estesa ad un'intera settimana di un mese estivo.

Dovranno essere rilevate tutte le corse di tutte le linee esercite in tutti i giorni feriali e nei due fine settimana (sabato e domenica) precedente e successivo alla settimana di rilievo;

I rilievi sono a carico dell'Affidatario (come da previsione dell'art. 30).

I risultati delle rilevazioni dovranno essere consegnati all'Ente insieme al Rapporto di Servizio Mensile relativo al mese successivo a quello in cui si è svolta la campagna di rilevazione. Essi dovranno essere forniti esclusivamente con un file denominato *Frequentazioni_Linea_xx_yy.mdb* (con xx = Anno e yy = Mese) composto da un'unica tabella denominata *Frequentazioni_Linea* di cui è di seguito specificato il tracciato record.

Tabella Frequentazioni_Linea

Campi	Formati	Note	
IDcorsaFL	testo	Codice della corsa	Collegamento a NUM della tabella CORSE del PEB
FermataFL	testo	Codice della fermata	Collegamento a NUM della tabella PUNTOFERMATA del PEB
AnnoFL	Intero	Data rilevazione della corsa	
MeseFL	Intero		
GiornoFL	Intero		
OraFL	Formato ora	Ora:minuti di arrivo in fermata/capolinea di arrivo o partenza dal capolinea di partenza	
SalitiFL	Intero	Valori rilevati: numero di passeggeri saliti nella fermata	
DiscesiFL	Intero	Valori rilevati: numero di passeggeri discesi nella fermata	
PresentiFL	Intero	Valori rilevati: numero di passeggeri a bordo nella fermata	

Tutto ciò non espressamente previsto dal presente allegato, sarà oggetto di accordo specifico tra l'Ente di governo e l'Affidatario.

Penali.

In caso di mancata o incompleta o errata realizzazione di campagne di rilevazione, la campagna di rilevazione non effettuata o effettuata in maniera incompleta sarà sostituita da altra effettuata da società specializzata scelta dall'Ente, con costo a carico dell'Affidatario.

Premessa

Il presente sistema di monitoraggio si riferisce alle prestazioni contrattuali di natura:

1. tecnico - gestionale
2. economica
3. qualitativa

specificando responsabilità, modalità, strumenti, tempi di rilevazione, rendicontazione e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti utili.

I suddetti dati, informazioni e documenti sono resi disponibili dall'Impresa appaltante all'Ente affidante in formato elettronico editabile, ove non diversamente previsto nel contratto di servizio e rientrano nella titolarità dell'Ente e al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale.

1. Monitoraggio prestazioni di natura tecnico-gestionale

Programma di Esercizio e Grafo	
Rif. CdS	art. 4
Descrizione	Programma di Esercizio e Grafo georeferenziato
Tipologia di dato/file	file tabellare - file shp editabile - dataset in formato GTFS
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	n.r.f.
Tempi di trasmissione	entro 18 mesi dall'avvio del servizio (1 [^] invio)
	entro 60 giorni dall'approvazione delle modifiche (invio di aggiornamento)
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 500,00

Elenco dei mezzi	
Rif. CdS	art. 8
Descrizione	Elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di	<i>da inserire a cura del Gestore</i>

rilevazione	
Periodo di riferimento	ogni 12 mesi dall'avvio del contratto
Tempi di trasmissione	10 giorni prima dell'inizio del servizio (1^ invio)
	entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 1.000,00

Elenco dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici e ulteriori beni	
Rif. CdS	art. 8
Descrizione	Elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici, ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	ogni 12 mesi dall'avvio del contratto
Tempi di trasmissione	10 giorni prima dell'inizio del servizio (1^ invio)
	entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 1.000,00

Elenco del personale	
Rif. CdS	art. 35
Descrizione	Elenco dettagliato ed aggiornato del personale
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	ogni 12 mesi dall'avvio del contratto
Tempi di trasmissione	10 giorni prima dell'inizio del servizio (1^ invio)
	entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento

Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 1.000,00
--	------------

Rapporti su eventuali incidenti e/o danni	
Rif. CdS	art. 8
Descrizione	Rapporto relativo ad eventuali incidenti e/o danni di cui al DPR 753/2980
Tipologia di dato/file	file di testo non editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	quando ricorre la fattispecie
Tempi di trasmissione	entro 3 giorni lavorativi dall'accadimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	nessuna

Rapporto di servizio mensile	
Rif. CdS	art. 9
Descrizione	Rapporto di servizio mensile contenente la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce secondo i contenuti ricompresi nel relativo allegato
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	1 mese
Tempi di trasmissione	entro la fine del mese successivo del periodo cui si riferisce
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	Sospensione dei pagamenti

Rendicontazione annuale dati consuntivi di esercizio dei servizi minimi di TPL	
Rif. CdS	art. 9

Descrizione	Rendicontazione di dati relativi al servizio, al conto economico, alla domanda soddisfatta, alle singole linee esercitate, dettaglio quote in conto capitale, mediante la compilazione della modulistica trasmessa dalla Regione del Veneto
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file pdf
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	anno solare
Tempi di trasmissione	entro la data richiesta dalla Regione del Veneto, generalmente entro la fine dell'anno solare successivo al periodo di riferimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	nessuna

Rilevazioni della domanda	
Rif. CdS	art. 30
Descrizione	Rilevazione della domanda secondo le indicazioni riportate nel relativo [●] “Regolamentazione delle indagini sulla domanda e del monitoraggio dei servizi”
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	su richiesta dell'Ente, secondo le disposizioni temporali riportate nell'Allegato [●] “Regolamentazione delle indagini sulla domanda e del monitoraggio dei servizi”
Tempi di trasmissione	su richiesta dell'Ente
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	La campagna di rilevazione non effettuata o effettuata in maniera incompleta sarà sostituita da altra effettuata da società specializzata scelta dall'Ente, con costo a carico dell'Affidatario.

2. Monitoraggio prestazioni di natura economica

Rendicontazione delle agevolazioni tariffarie concesse	
Rif. CdS	art. 14
Descrizione	Rendicontazione attestante le eventuali agevolazioni concesse, il loro importo, il nominativo dei beneficiari, autocertificata dal rappresentante dell'Affidatario

Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file pdf
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	quando e se si verifica l'applicazione di agevolazioni tariffarie a livello metropolitano, regionale o nazionale
Tempi di trasmissione	da concordare tra le parti in base all'eventuale campagna di agevolazioni tariffarie
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	nessuna

Rendicontazione evasione tariffaria	
Rif. CdS	art. 15
Descrizione	Rapporto annuale su controlli eseguiti, sanzioni emesse e sanzioni incassate
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file pdf
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	anno solare
Tempi di trasmissione	entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare di riferimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	nessuna

Strutturazione rete di vendita	
Rif. CdS	art. 16
Descrizione	Elenco delle rivendite (emettitrici automatiche/rivenditrici) con relativo indirizzo
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>

Periodo di riferimento	modifica dell'elenco all'occorrenza
Tempi di trasmissione	entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto
	ogni 6 mesi, in caso di aggiornamento della rete
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	nessuna

Obiettivi di efficacia ed efficienza (indicatori KPI)	
Rif. CdS	art. 18
Descrizione	Tabella contenente i valori degli indicatori (KPI) relativi agli obiettivi di efficacia ed efficienza
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file di testo
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	ogni semestre dall'avvio del servizio
Tempi di trasmissione	entro 120 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 250,00 (ogni mese di ritardo)

PEF consuntivo	
Rif. CdS	art. 19
Descrizione	Piano Economico Finanziario consuntivo del periodo regolatorio (3 anni) oggetto di monitoraggio da redigere secondo lo schema 4 di cui all'Annesso 5 della delibera ART n. 154/2019, comprensivo di relazione descrittiva
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file di testo
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	periodo regolatorio pari a tre anni

Tempi di trasmissione	entro 120 giorni dalla scadenza del periodo regolatorio
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 500,00 (ogni mese di ritardo)

Politica investimenti	
Rif. CdS	art. 20
Descrizione	Rendicontazione degli investimenti effettuati rispetto a quelli programmati di cui al corrispondente allegato ricompresi anche all'interno del PEF consuntivo di cui all'art. 19
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file di testo
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	periodo regolatorio pari a tre anni
Tempi di trasmissione	entro 120 giorni dalla scadenza del periodo regolatorio
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 500,00 (ogni settimana di ritardo)

Bilanci e contabilità regolatoria	
Rif. CdS	art. 21
Descrizione	Bilanci e dati della contabilità regolatoria semplificata riferiti allo stesso esercizio contabile, strutturati come previsto dalla Delibera ART n. 154/2019
Tipologia di dato/file	file formato pdf e formato editabile
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	anno solare
Tempi di trasmissione	entro 30 giorni dall'avvenuta loro approvazione
Penali	€ 5.000,00

mancato/ritardato/errato adempimento	
---	--

3. Monitoraggio prestazioni di natura qualitativa

Indagine di Customer Satisfaction	
Rif. CdS	art. 26
Descrizione	Indagine di Customer Satisfaction intesa ad accertare il rispetto degli standard di servizio promessi nella Carta della Qualità dei Servizi e ricompresi nelle Condizioni minime di qualità di cui all'art. 26
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file pdf
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	L'indagine deve essere effettuata da una società esterna specializzata.
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore/Società esterna</i>
Periodo di riferimento	da concordare tra le Parti
Tempi di trasmissione	entro il 30 settembre di ogni anno solare
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 300,00 (ogni mese di ritardo)

Condizioni minime di qualità	
Rif. CdS	art. 27
Descrizione	Tabella contenente i valori ottenuti relativi a ciascun indicatore per le parti rilevabili dal Gestore
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file pdf
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	ogni semestre dall'avvio del servizio
Tempi di trasmissione	entro 120 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	€ 300,00 (ogni mese di ritardo)

Reclami e Segnalazioni

Rif. CdS	art. 29
Descrizione	Report contenente i reclami e le segnalazioni ricevute con relative risposte fornite all'utenza.
Tipologia di dato/file	file tabellare editabile e file pdf
Responsabilità	Gestore
Modalità di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Strumenti di rilevazione	<i>da inserire a cura del Gestore</i>
Periodo di riferimento	annuale
Tempi di trasmissione	entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno
Penali mancato/ritardato/errato adempimento	nessuna

ALLEGATO [•] - Condizioni Minime di Qualità

ANN. 7 ART 154/2019	CODICE	FATTORE TIPOLOGIA DI INDICATORE UNITA' DI MISURA	Note	Obiettivo I° triennio	Obiettivo II° triennio	Obiettivo III° triennio	I/S(*)	Sanzione una tantum	Peso Sanzioni	Peso Sanzioni (Recidiva)
	A.1	SICUREZZA DEL VIAGGIO								
	<i>A.1.1</i>	<i>Sicurezza e incidentalità</i>								
	A.1.1.1	n. morti/viaggiatori*km		0,00%	0,00%	0,00%	I			
	A.1.1.2	n. feriti/viaggiatori*km		0,5 x milione viaggiatori*km	0,45 x milione viaggiatori*km	0,4 x milione viaggiatori*km	I			
	A.1.1.3	n. sinistri/vetture*km	Per sinistri si intendono tutti gli eventi in cui viene richiesto un risarcimento danni a persone e/o cose	30 x milione vetture*km	29 x milione vetture*km	28 x milione vetture*km	I			
X	A.1.1.4	n. segnalazioni/n. corse effettive	Per "segnalazioni" si considerano quelle derivanti dal monitoraggio del Piano di Sicurezza e Controlleria relativo al numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) a bordo veicolo oggetto di denuncia da parte dei passeggeri o del IA (conducente, verificatori, ispettori,...)	2,00%	1,50%	1,00%	S		0,20%	0,20% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	<i>A.1.2</i>	<i>Giudizi sulla sicurezza</i>								
	A.1.2.1	Giudizio degli utenti sulla sicurezza (SOLO INDICATORE DELLA GUIDA)	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.2	PARCO MEZZI, BENI ESSENZIALI E FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO								
	<i>A.2.1.</i>	<i>Conformità in termini di sicurezza, efficienza e manutenzione</i>								
	A.2.1.1	infrazione relativa alla sicurezza del parco mezzi, dei beni essenziali e funzionali al servizio, comprese le attrezzature di fermata.	La sanzione si intende applicata per ogni infrazione accertata in sede di controlli effettuati da personale incaricato dall'Ente o sulla base di segnalazioni pervenute e verificate dall'Ente, in contraddittorio con il Gestore,				S	500,00 €		
	A.2.1.2	infrazione relativa al mantenimento in perfetto stato di efficienza del parco mezzi, dei beni essenziali e funzionali al servizio, comprese le attrezzature di fermata	La sanzione si intende applicata per ogni infrazione accertata in sede di controlli effettuati da personale incaricato dall'Ente o sulla base di segnalazioni pervenute e verificate dall'Ente, in contraddittorio con il Gestore				S	200,00 €		
	A.2.1.3	infrazione relativa alla inidonea manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata	La sanzione si intende applicata per ogni infrazione accertata in sede di controlli effettuati da personale incaricato dall'Ente o sulla base di segnalazioni pervenute e verificate dall'Ente, in contraddittorio con il Gestore				S	400,00 €		
	<i>A.2.2.</i>	<i>Progetto grafico</i>								
	A.2.2.1.	mancata o errata apposizione dei loghi concordati con l'Ente gestore.	La sanzione si intende applicata per ogni veicolo sprovvisto di logo o con logo errato, in sede di controlli effettuati da personale incaricato dall'Ente o sulla base di segnalazioni pervenute e verificate dall'Ente, in contraddittorio con il Gestore. In caso di inottemperanza, la sanzione verrà reiterata ad ogni successivo controllo.				S	400,00 €		
	A.3	REGOLARITA' DEL SERVIZIO								
	<i>A.3.1.</i>	<i>Regolarità complessiva del servizio</i>								
X	A.3.1.1	(%) corse effettive/corse programmate	Si considerano non effettuate tutte le corse non regolarmente partite da capolinea per cause aziendali (inclusa anche la causa di non collaborazione personale/sciopero). Il valore deve essere uguale o superiore al valore obiettivo riportato per i tre periodi regolatori.	94,00%	97,00%	100,00%	S		0,20%	0,25% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio

ALLEGATO [•] - Condizioni Minime di Qualità

ANN. 7 ART 154/2019	CODICE	FATTORE TIPOLOGIA DI INDICATORE UNITA' DI MISURA	Note	Obiettivo I° triennio	Obiettivo II° triennio	Obiettivo III° triennio	I/S(*)	Sanzione una tantum	Peso Sanzioni	Peso Sanzioni (Recidiva)
	A.3.1.2	(%) corse interrotte/corse programmate	Si considerano interrotte tutte le corse regolarmente partite da capolinea e non arrivate (fermi corse in linea) per cause aziendali (da includere anche la causa di non collaborazione personale/sciopero). Il valore deve essere inferiore al valore obiettivo riportato per i tre periodi regolatori.	1,00%	1,00%	1,00%	S		0,20%	0,25% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.3.2	Puntualità del servizio	Confronto rispetto all'orario programmato esposto al pubblico							
X	A.3.2.1.	(%) n. corse in orario/n. corse effettive	Numero di corse con ritardo in arrivo a capolinea inferiore al maggiore tra i seguenti due valori: - 15 minuti - 12% del tempo di programmata percorrenza e con anticipo inferiore ai 3 minuti, in rapporto al numero delle corse effettivamente svolte. Il valore deve essere uguale o superiore al valore obiettivo riportato per i tre periodi regolatori.	80,00%	85,00%	90,00%				
	A.3.3	Scostamenti da orario	Confronto rispetto all'orario programmato esposto al pubblico							
	A.3.3.1	<anticipo> % n. corse in anticipo / n. corse effettive	% corse con anticipo superiore a 3 minuti in rapporto al numero delle corse effettivamente svolte. La somma dei parametri A.3.3.1 e A.3.3.2 non deve superare il valore obiettivo per il periodo regolatorio di riferimento	20,00%	15,00%	10,00%	S		0,20%	0,25% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
X	A.3.3.2	<ritardo> % n. corse in ritardo / n. corse effettive	% corse con ritardo superiore al maggiore tra i seguenti due valori: - 15 minuti - 12% del tempo di programmata percorrenza La somma dei parametri A.3.3.1 e A.3.3.2 non deve superare il valore obiettivo per il periodo regolatorio di riferimento							0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.3.4	Giudizi sulla regolarità del servizio								
	A.3.4.1	giudizio degli utenti sulla regolarità e puntualità del servizio	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.4	PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE								
	A.4.1	Pulizia ordinaria mezzi								
	A.4.1.1	frequenza interventi di pulizia su ogni mezzo in servizio (PdE estivo)	La valutazione del parametro avviene attraverso la rendicontazione delle pulizie effettuate su tutti i mezzi in servizio in relazione al programma di esercizio estivo programmato	1 ogni 3 giorni di servizio	1 ogni 3 giorni di servizio	1 ogni 3 giorni di servizio	S		0,15%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.4.1.2	frequenza interventi di pulizia su ogni mezzo in servizio (PdE invernale)	La valutazione del parametro avviene attraverso la rendicontazione delle pulizie effettuate su tutti i mezzi in servizio in relazione al programma di esercizio invernale programmato	1 a settimana	1 a settimana	1 a settimana				
	A.4.2	Pulizia radicale mezzi								
	A.4.2.1	frequenza interventi di pulizia su ogni mezzo in servizio (PdE invernale + estivo)	La valutazione del parametro avviene attraverso la rendicontazione delle pulizie effettuate su tutti i mezzi in servizio in relazione al programma di esercizio programmato	1 al mese	1 al mese	1 al mese	S		0,15%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio

ALLEGATO [•] - Condizioni Minime di Qualità

ANN. 7 ART 154/2019	CODICE	FATTORE TIPOLOGIA DI INDICATORE UNITA' DI MISURA	Note	Obiettivo I° triennio	Obiettivo II° triennio	Obiettivo III° triennio	I/S(*)	Sanzione una tantum	Peso Sanzioni	Peso Sanzioni (Recidiva)
	A.4.3	Giudizi sulla pulizia								
	A.4.3.1	giudizio degli utenti sulla pulizia di mezzi e strutture	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.5	CONFORTEVOLEZZA DEL VIAGGIO								
	A.5.1	Climatizzazione								
	A.5.1.1	(%) veicoli con impianti di climatizzazione funzionante/n. veicoli totali		66,00%	66,00%	83,00%	S		0,15%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.5.2	Sistemi di oscuramento (vetri e tende parasole)								
	A.5.2.1	(%) veicoli con sistemi di oscuramento/n. veicoli totali		83,00%	83,00%	83,00%	S		0,15%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.5.3	Affollamento(Load Factor)								
X	A.5.3.1	pax-km/posti-km		54,00%	56,00%	49,00%				
	A.5.4	Giudizi sul comfort del viaggio								
	A.5.4.1.	giudizio degli utenti sul comfort del viaggio	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.6	SERVIZI PER PASSEGGERI A RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA E SENSORIALE								
	A.6.1	Adeguatezza mezzi								
	A.6.1.1	(%) n. mezzi attrezzati / totale mezzi	Attrezzato= pedana + posto riservato	da definire a seguito dell'esito di gara	da definire a seguito dell'esito di gara	da definire a seguito dell'esito di gara	S		0,15%	0,15% dal secondo triennio; 0,20% dal terzo triennio
	A.6.1.2	n. disservizi comprovati relativi all'incarozzamento di passeggeri in carrozzina	In ogni caso di segnalazione da parte di utenti o loro rappresentanti e attraverso i diversi canali (stampa, social network, ecc.), l'azienda dovrà redigere apposita relazione con individuazione delle cause e delle responsabilità del disservizio	3	2	2	S		0,15%	0,15% dal secondo triennio; 0,20% dal terzo triennio
	A.6.2	Giudizi sul servizio per passeggeri a ridotta capacità motoria e sensoriale								
	A.6.2.1	giudizio degli utenti sul servizio passeggeri a ridotta capacità motoria e sensoriale	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.7	INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA								
	A.7.1	Informazioni a terra								
	A.7.1.1	(%) fermate dotate di elemento fisico (palina, cartello, etc.) che segnali la fermata/totale fermate per il servizio extraurbano (escluse fermate di sola discesa)	La sanzione si intende applicata per ogni fermata che non riporta l'elemento fisico fino al raggiungimento della percentuale indicata per il periodo regolatorio	70,00%	75,00%	80,00%	S	400,00 €		
	A.7.1.2	(%) fermate dotate di orari/totale fermate per il servizio extraurbano (escluse fermate di sola discesa)	La sanzione si intende applicata per ogni fermata che non è dotata di orari fino al raggiungimento della percentuale indicata per il periodo regolatorio	50,00%	60,00%	65,00%	S	400,00 €		
	A.7.1.3	esposizione di avviso, presso le autostazioni e i nodi di interscambio, che segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/orari	La sanzione si intende applicata per ogni infrazione accertata				S	50,00 €		
	A.7.2	Informazioni sul sito web								
	A.7.2.1	tempo medio di attesa per ottenere info sui disservizi causati dall'azienda mediante sito web e/o app (in caso di offerta in sede di gara)	La sanzione si intende applicata per ogni infrazione accertata	20'	20'	15'	S	200,00 €		

ALLEGATO [•] - Condizioni Minime di Qualità

ANN. 7 ART 154/2019	CODICE	FATTORE TIPOLOGIA DI INDICATORE UNITA' DI MISURA	Note	Obiettivo I° triennio	Obiettivo II° triennio	Obiettivo III° triennio	I/S(*)	Sanzione una tantum	Peso Sanzioni	Peso Sanzioni (Recidiva)
	A.7.2.2	Completezza delle informazioni riportate sul sito web	Il sito web deve riportare le informazioni previste dal contratto. La sanzione si intende applicata per ogni settimana di ritardo nella pubblicazione, dal ricevimento della diffida da parte dell'Ente				S	500,00 €		
	A.7.3	Informazioni a bordo dei mezzi								
	A.7.3.1	(%) n. mezzi dotati di estratto Carta della Qualità dei servizi/totale mezzi (compresi dei subaffidatari)	La sanzione si intende per ogni mezzo non dotato dell'estratto della Carta della Qualità	100,00%	100,00%	100,00%	S	200,00 €		
	A.7.3.2	(%) n. mezzi dotati di dispositivi acustici e/o visivi funzionanti / n. mezzi totali		da definire a seguito dell'esito di gara	da definire a seguito dell'esito di gara	da definire a seguito dell'esito di gara	S	200,00 €		
	A.7.4	Giudizi sull'informazione								
	A.7.4.1	Giudizio degli utenti sull'eshaustività delle informazione alla clientela	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.8	ASPETTI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI								
	A.8.1	Giudizi sul personale								
	A.8.1.1	Giudizio degli utenti sul personale di contatto	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.9	LIVELLO SERVIZIO ALLO SPORTELLO								
	A.9.1	Riscontro proposte e reclami								
	A.9.1.1	% risposte reclami entro 10 giorni	Entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. (Reg CE 181/2011)	90,00%	95,00%	100,00%	S		0,10%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.9.1.2	% risposte segnalazioni/reclami entro 30 giorni	Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo/segnalazione viene dato riscontro con esito	100,00%	100,00%	100,00%	S		0,10%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.9.2	Giudizi sul servizio reclami								
	A.9.2.1	Giudizio degli utenti sul servizio reclami	Che hanno presentato almeno un reclamo	55% soddisfatti	60% soddisfatti	65% soddisfatti	I			
	A.10	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE								
	A.10.1	Vetustà mezzi								
	A.10.1.1	Età media del parco mezzi in anni		10 anni	8 anni	9 anni	I			
	A.10.2	Mezzi alimentati ad energia sostenibile								
X	A.10.2.1	(%) n. veicoli in classe di emissioni E6 o superiore o assimilabile/n. veicoli totali		50%	75%	100%	S		0,10%	0,2% dal secondo triennio; 0,30% dal terzo triennio
	A.10.3	Efficienza energetica								
X	A.10.3.1	Consumo energetico/posti-km		0,33	0,33	0,33	I			
	A.10.4	Giudizi sull'attenzione all'ambiente								
	A.10.4.1	Giudizio degli utenti sulla sostenibilità ambientale	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	80% soddisfatti	85% soddisfatti	I			
	A.11	RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO								
	A.11.1	Giudizi sul rapporto qualità/prezzo								
	A.11.1.1	Giudizio degli utenti sul rapporto qualità/prezzo	Indagine di customer satisfaction. "Soddisfatto": punteggio >=6 su scala 1-10	75% soddisfatti	78% soddisfatti	80% soddisfatti				
							TOTALE		2,00%	

Legenda (*):

--> **I** = Indicatore informativo

--> **S** = Indicatore sanzionabile

Allegato [●] - Piano di accesso al dato (PAD)

Schema predisposto per la consultazione ai sensi della delibera ART 154/2019, Allegato A, Misura 4

Premessa

La lettera w) delle Definizioni ricomprese nell'Allegato A della delibera ART n. 154/2019 stabilisce quali siano i contenuti minimi del Piano di accesso al dato:

- a) l'insieme dei dati elementari che devono essere nella disponibilità della Città metropolitana di Venezia in qualità di Ente Affidante (di seguito anche EA);
- b) le modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (*real-time*) e manuale ("a consuntivo", rendiconto secondo un intervallo temporale definito)
- c) le modalità di accesso al dato da parte di terzi, nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale di cui l'EA si fa garante, favorendo l'"*open access*" in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in *real-time* nonché la via telematica della richiesta del dato;
- d) il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all'EA.

Il presente documento costituisce lo schema per la consultazione ai sensi della Misura 4 della delibera ART 154/2019.

Si richiede ai soggetti coinvolti di presentare osservazioni in merito allo schema predisposto.

Tale documento può subire variazioni anche a seguito di aggiudicazione della gara, in accordo con l'offerta dell'impresa che effettuerà il servizio.

DEFINIZIONI				
ELEMENTO	MODALITA' DI RILEVAZIONE	CONTENUTO	ACCESSIBILITA'	FORNITORE DATO
Dato elementare da fornire all'Ente da parte del Gestore	Modalità di rilevazione del dato da parte del Gestore suddivisa tra: <ul style="list-style-type: none">- Automatica: <i>rilevazione real time</i>- Manuale: <i>rilevazione "a consuntivo" secondo un intervallo di tempo definito</i>- Documentale: <i>rilevazione da documentazione contrattuale o di altro tipo</i>	Breve descrizione del contenuto del documento, file editabile, database, etc.	Modalità di accesso al dato da parti di terzi, laddove possibile.	Il soggetto che fornisce il dato a terzi

1 – ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL CONTRATTO				
ELEMENTO	MODALITA' DI RILEVAZIONE	CONTENUTO	ACCESSIBILITA'	FORNITORE DATO
Documentazione contrattuale	Documentale	Contratto di Servizio e relativi allegati	Publicazione sul sito web aziendale	Gestore
			Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente <i>Publicazione ai sensi della Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i>	CmVe
2 – INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI				
ELEMENTO	MODALITA' DI RILEVAZIONE	CONTENUTO	ACCESSIBILITA'	FORNITORE DATO
Offerta del servizio	Documentale	il PdE (Allegato [•] del Contratto di Servizio) e dataset in formato GTFS	Publicazione sul sito web aziendale in quanto allegato contrattuale (vedi punto 1)	Gestore
			Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente in quanto allegato contrattuale (vedi punto 1) <i>Publicazione ai sensi della Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i>	CmVe
Offerta del servizio	Documentale	Modifiche al PdE sia di carattere definitivo che temporaneo (modifiche programmate dovute a lavori, etc.)	Le modifiche del PdE sono comunicate su: - sito web aziendale - app (in caso di offerta da parte del Gestore in sede di gara) - presso le autostazioni e i nodi di interscambio mediante esposizione di avviso	Gestore
Offerta del servizio	Documentale	Grafo georeferenziato in formato shp file	Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.	CmVe
Servizi accessibili alle persone con	Documentale	Informazioni sull'accessibilità della rete per persone con disabilità motorie e sensoriali	Le informazioni devono essere pubblicate sul sito web aziendale e sulla app (in caso di offerta in sede di gara da parte del Gestore).	Gestore

disabilità			Tale voce verrà aggiornata a seguito della predisposizione del Piano Operativo per l'accessibilità, da redigere entro 6 mesi dall'avvio del servizio	
Tariffazione e Rete di vendita	Documentale	Sistema tariffario (Allegato [•] del Contratto di Servizio) e Rete di vendita	<p>Publicazione sul sito web aziendale in quanto allegato contrattuale (vedi punto 1) e apposita sezione dedicata sul sito web aziendale e sulla app (in caso di offerta in sede di gara da parte del Gestore).</p> <p>Sul sito web aziendale devono essere inoltre disponibili le informazioni relative ai canali di vendita (fisici e online).</p>	Gestore
			Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente del Sistema tariffario in quanto allegato contrattuale (vedi punto 1)	CmVe
3 – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO				
3.1. – Dati di natura economico - gestionale				
ELEMENTO	MODALITA' DI RILEVAZIONE	CONTENUTO	ACCESSIBILITA'	FORNITORE DATO
Servizio erogato	Manuale	Rapporto di servizio mensile contenente la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce secondo i contenuti ricompresi nel relativo Allegato [●] "Rapporto di Servizio Mensile", entro la fine del mese successivo del periodo cui si riferisce	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	CmVe
Rilevazione della domanda	Manuale	Rilevazione della domanda secondo le indicazioni riportate nel relativo Allegato [●] "Regolamentazione delle indagini sulla domanda e del monitoraggio dei servizi"	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica e per la redazione di studi e attività concernenti la pianificazione del TPL.</p> <p>I suddetti dati possono essere trasmessi e condivisi con la Regione del Veneto.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali</p>	CmVe

			informazioni in forma aggregata.	
Rendicontazione annuale economica gestionale	Manuale	Rendicontazione annuale di dati relativi al servizio, al conto economico, alla domanda soddisfatta, alle singole linee esercitate, dettaglio quote in conto capitale, mediante la compilazione della modulistica trasmessa dalla Regione del Veneto, entro la fine dell'anno solare successivo al periodo di riferimento	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>La suddetta documentazione viene trasmessa alla Regione del Veneto in quanto soggetto erogante i corrispettivi annuali.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	CmVe
			<p>I dati in forma aggregata relativi alla produzione, ai corrispettivi contrattuali, ai ricavi da vendita dei titoli di viaggio sono indicati nel Bilancio dell'azienda che deve essere pubblicato sul sito web aziendale.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	Gestore
Parco Mezzi	Manuale	Elenco dettagliato ed aggiornato del parco mezzi	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>La suddetta documentazione può essere trasmessa alla Regione del Veneto o al Ministero in caso di richiesta specifica.</p> <p>Può inoltre essere condivisa in sede di gara alla scadenza del contratto.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	CmVe

Beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici e ulteriori beni	Manuale	Elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, sistemi tecnologici, ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>La suddetta documentazione può essere trasmessa alla Regione del Veneto in caso di richiesta</p> <p>Può inoltre essere condivisa, in sede di gara, alla scadenza del contratto.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	CmVe
Personale	Manuale	Elenco dettagliato ed aggiornato del personale in forma anonima	<p>Il dato aggregato della consistenza del personale per categoria è indicato nel Bilancio che deve essere pubblicato sul sito web aziendale.</p> <p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>La suddetta documentazione può essere trasmessa alla Regione del Veneto in caso di richiesta</p> <p>Può inoltre essere condivisa in sede di gara alla scadenza del contratto.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	Gestore CmVe

Rapporti su eventuali incidenti e/o danni	Documentale	Rapporto relativo ad eventuali incidenti e/o danni di cui al DPR 753/2980	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata</p>	CmVe
Rendicontazione delle agevolazioni tariffarie concesse	Manuale	Rendicontazione attestante le eventuali agevolazioni concesse, il loro importo, il nominativo dei beneficiari, autocertificata dal rappresentante dell’Affidatario e ulteriori dettagli richiesti dall’Ente	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>Tali informazioni possono essere condivise con un soggetto terzo erogante l’agevolazione tariffaria (es. Regione del Veneto).</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata</p>	CmVe
Rendicontazione evasione tariffaria	Manuale	Rapporto annuale su controlli eseguiti, sanzioni emesse e sanzioni incassate	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	CmVe
Obiettivi di efficacia ed efficienza (KPI)	Manuale	Il contratto prevede un sistema di indicatori e relative penali (Allegato 1) “Obiettivi di efficacia ed efficienza”) la cui misurazione è effettuata in coerenza con le indicazioni previste dalla Delibera ART n. 154/2019, Annesso 7. Tali risultati devono essere trasmessi semestralmente	Gli indicatori e i loro valori sono pubblicati sul sito web aziendale in quanto allegato contrattuale.	Gestore
			<p>Gli indicatori e i loro valori sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in quanto allegato contrattuale (vedi punto 1).</p> <p>I risultati, invece, verranno pubblicati annualmente sul sito istituzionale dell’Ente tramite la Relazione ex art. 30 del d.lgs. n. 201/2022.</p>	CmVe

			<i>Pubblicazione ai sensi della Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i>	
Reclami e segnalazioni	Manuale	Con periodicità annuale il Gestore deve trasmettere all'Ente Affidante un report contenente i reclami e le segnalazioni ricevute corredato dalle relative risposte.	<p>Informazioni disponibili alla Città metropolitana di Venezia in qualità di soggetto affidante del servizio per lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o verifica.</p> <p>Di norma, non è prevista diffusione a terzi di tali dati, tuttavia, in particolari circostanze, a seguito di richiesta motivata da parte del soggetto interessato, la CmVe si riserva la possibilità di rendere tali informazioni in forma aggregata.</p>	CmVe
3.3 – Dati di natura qualitativa				
Carta della Qualità dei Servizi	Manuale	Carta della Qualità dei servizi	<p>Pubblicazione, della Carta integrale, sul sito web aziendale e, di un estratto, a bordo dei veicoli.</p>	Gestore
			<p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.</p> <p><i>Pubblicazione ai sensi della Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i></p>	CmVe
Qualità erogata	Manuale	<p>Il contratto prevede un sistema di indicatori e relative penali (Allegato [•]) “Condizioni minime di qualità”) la cui misurazione è effettuata in parte con dati raccolti sul campo, in parte sulle evidenze documentali trasmesse semestralmente dal Gestore</p>	<p>Gli indicatori e i loro valori sono pubblicati sul sito web aziendale in quanto allegato contrattuale.</p> <p>I risultati, invece, verranno pubblicati all'interno della Carta della Qualità dei servizi, aggiornata annualmente.</p>	Gestore
			<p>Gli indicatori e i loro valori sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in quanto allegato contrattuale (vedi punto 1).</p> <p>I risultati, invece, verranno pubblicati annualmente tramite la Relazione ex art. 30 del dlgs 201/2022.</p> <p><i>Pubblicazione ai sensi della Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i></p>	CmVe
Customer Satisfactrion	Manuale	Indagine di Customer Satisfaction realizzata dal Gestore tramite terzi	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente tramite la Relazione ex art. 30 del dlgs 201/2022.</p> <p><i>Pubblicazione ai sensi della Misura 25 Delibera ART n. 154/2019</i></p>	CmVe